

IL PROCESSO ANDREOTTI. IL CONFINE LABILE FRA LA PARTECIPAZIONE E IL CONCORSO ESTERNO NEI REATI ASSOCIATIVI

Paolo Intocchia

Abstract

By examining an exceptional criminal proceeding in this paper we propose to conduct a study on criminal law 'in action' in order to verify the mechanisms of application of two associative offenses ('simple' criminal conspiracy and mafia-type criminal conspiracy). As a matter of fact the analysis reconstructs the intense trial about Giulio Andreotti's working with Cosa Nostra – Andreotti, starting from March 4 1993, is accused of being at first an external competitor and subsequently a participant of Cosa Nostra in connection with a qualitatively complex accusatory apparatus. As a result of this analysis we come to ascertain how fleeting the boundary between the role of participant and external competitor in a criminal conspiracy can be, especially in case of political working with mafia-type criminal conspiracy (here Cosa Nostra).

Keywords: Andreotti, Cosa Nostra, grey area, associative offenses, fake news

1. Introduzione

I reati associativi offrono, tradizionalmente, grande spazio alle riflessioni in merito al rapporto fra diritto teorico e diritto pratico; ciò avviene, principalmente, in ragione di una sensibile lacunosità della disciplina di fonte legislativa che, unita all'influenza esercitata da un repertorio di conoscenze non solo giuridiche (e cioè criminologiche, sociologiche, storiche), induce addirittura a sospettare, rispetto a taluni di detti reati, del fatto che sia lo stesso legislatore ad aver voluto lasciare alla prassi il compito di selezionare, volta per volta, le condotte qualificabili come degne di rilevanza penale.

Nel presente elaborato ci si propone, allora, di condurre uno studio sul diritto penale 'in azione', con specifico riferimento ai reati associativi, prendendo in esame un

procedimento penale d'eccezione (il cd. processo del secolo) allo scopo di verificare i meccanismi di applicazione di alcune particolari fattispecie associative – gli artt. 416 c.p. (“associazione per delinquere”) e 416 *bis* c.p. (“associazioni di tipo mafioso anche straniera”) – pensate quali strumenti per aggredire giuridicamente le consorterie criminali, anche di tipo mafioso.

La seguente analisi ricostruisce, infatti, l'intensa trafila giudiziaria (durata complessivamente più di undici anni) che ha visto protagonista Giulio Andreotti – a far data dal 4 marzo 1993 chiamato formalmente a rispondere, prima a titolo di concorrente esterno e successivamente in qualità di partecipe, dei delitti di associazione per delinquere ‘semplice’ e di tipo mafioso a fronte di un apparato accusatorio qualitativamente complesso e temporalmente imponente. Sarà in tal modo possibile verificare quanto possa essere labile, specie ove si discuta della condotta di fiancheggiamento di un soggetto politico ad un sodalizio di tipo mafioso (qui Cosa Nostra), il confine tra la fenomenologia partecipativa (nel ruolo di *intraneus* all'associazione) e quella concorsuale eventuale (nel ruolo di concorrente esterno) nei delitti associativi di cui agli artt. 416 e 416 *bis* c.p.

Ma il processo Andreotti impone, per vero, un'inevitabile e iniziale presa di cognizione anche in merito ai suoi diversi canovacci, evidentemente di carattere non solo giuridico. Alcuni commentatori, soprattutto stranieri, scrissero, al tempo delle battute iniziali del primo grado di giudizio, che questo processo si sarebbe potuto paragonare, compiutamente, alla versione italiana della caduta del muro di Berlino¹.

Non v'è dubbio, allora, che le molteplici trame in causa (giuridiche, storiche, politiche, sociologiche) elevano tale processo a vero e proprio fenomeno culturale, per non dire a passaggio storico nella memoria del Paese, in considerazione dell'uomo politico coinvolto (per 7 volte Presidente del Consiglio e per 21 volte Ministro presso numerosi dicasteri), dei capi d'imputazione prescelti, della gravità e delle implicazioni delle condotte contestate.

¹ MarieClaude Decamps, Andreotti et ses juges, in “Le Monde”, 27 settembre 1995, p. 12; Marcelle Padovani, Quattrocento testimoni contro Andreotti, in “Le Nouvelle Observateur”, poi apparso nel numero di “Internazionale” del 6 ottobre 1995.

Una tale e irrinunciabile consapevolezza non può (e non deve), in ogni caso, essere adoperata come espediente per deviare dai contenuti sostanziali di questo processo, sui quali si concentrerà la seguente analisi.

2. Antefatti e fatti del processo

L'attività di indagine nei confronti di Giulio Andreotti prende le mosse a partire dagli accertamenti avviati in seguito all'omicidio dell'eurodeputato democristiano Salvo Lima, avvenuto a Mondello il 12 marzo 1992. Il processo Andreotti nasce cioè come filone investigativo connesso alle verifiche riconducibili a tale delitto.

Le indagini compiute dagli Uffici della Procura di Palermo avrebbero permesso la ricostruzione del contesto, delle motivazioni e delle finalità dell'omicidio nell'ambito di una sequenza di gravissimi fatti criminosi, deliberati dall'organo di vertice di Cosa Nostra nel 1992 e culminati con gli eccidi dei magistrati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e delle rispettive scorte.

“Come sarebbe stato successivamente confermato da acquisizioni processuali di questa e di altre Procure distrettuali in indagini relative alle stragi Capaci e di via D'Amelio, nonché alle stragi dell'estate del 1993, il 'delitto Lima' non era che l'inizio di una *strategia di guerra*, deliberata da Cosa Nostra non soltanto contro gli esponenti delle Istituzioni dello Stato che avevano irriducibilmente contrastato questa organizzazione, ma anche contro quegli altri soggetti del mondo politico che, dopo aver 'usato' Cosa Nostra – ed aver comunque convissuto con essa in un rapporto di illecito scambio – l'avevano 'tradita', non avendo più avuto la possibilità di continuare la tradizionale attività di copertura, e comunque di compiacente connivenza”.²

La persona di Salvo Lima assume allora, e fin da subito, un ruolo decisivo all'interno della vicenda giudiziaria in commento, ruolo poi conservato lungo tutta la durata del processo.

Per comprendere appieno il punto di tangenza fra la figura del politico siciliano e quella di Andreotti occorre, per vero, richiamare gli eventi intervenuti nel corso

² *Memoria depositata dai P.M. nel procedimento penale instaurato nei confronti di Giulio Andreotti, 1995, p. 11.*

del 1968. Divenuto Deputato della Repubblica in esito alle elezioni che avrebbero inaugurato la V legislatura, Lima transitava, nel giugno del 1968, nella corrente andreottiana, rompendo così con la corrente DC fanfaniana presieduta nella regione siciliana da Giovanni Gioia. A partire da quel momento Lima sarebbe diventato l'indiscusso *dominus* della corrente andreottiana siciliana e, con ciò, uno dei volti più facilmente riconoscibili, su scala nazionale, dello schieramento facente capo al politico romano.

Proprio questo 'cambio di casacca' costituisce la trave portante del ragionamento accusatorio dei P.M. di Palermo nell'ambito del processo Andreotti: secondo l'Accusa Salvo Lima porta all'interno della corrente andreottiana siciliana non solo il corredo delle relazioni politiche costruite nel corso della sua pregressa militanza partitica, ma anche, e soprattutto, il corredo delle sue organiche e risalenti relazioni³ con alcuni dei più importanti esponenti mafiosi di Cosa Nostra, tra i quali Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti. Tali referenti mafiosi, a partire da questo momento e sempre secondo la tesi accusatoria, "*pongono al servizio della corrente andreottiana* la loro enorme capacità di influire su larghe fasce dell'elettorato e della vita interna del partito della Democrazia Cristiana, nella quale trapiantano tutto il vasto repertorio della violenza mafiosa"⁴ riuscendo, a tal stregua, a proiettare lo schieramento di Andreotti⁵ da una dimensione regionale, con epicentro nel Lazio, ad una su scala nazionale.

³ Prima di essere divenuto Deputato della Repubblica, infatti, Salvo Lima era stato assessore ai lavori pubblici (1956) e poi sindaco (1958-1965) presso il Comune di Palermo. Cfr. *G.I. Trib. Palermo, 23 giugno 1964, La Barbera+42, estratto da Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, VI legislatura, Relazione di minoranza a cura degli on. La Torre, Benedetti, Terranova, Adamoli, Chiaromonte, Lignano, Maffioletti, 4 febbraio 1976, pp. 30 ss., ove si legge: "Restando nell'argomento delle relazioni è certo che Angelo e Salvatore La Barbera, nonostante il primo lo abbia negato, conoscevano l'ex sindaco (di Palermo ndr) Salvatore Lima ed erano con lui in rapporti tali da chiedergli favori. Basti considerare che Vincenzo D'Accardi, il mafioso del capo ucciso nell'aprile 1963, non si sarebbe certo rivolto ad Angelo La Barbera per una raccomandazione al sindaco Lima, se non fosse stato sicuro che Angelo e Salvatore La Barbera potevano in qualche modo influire su Salvatore Lima"*.

⁴ *Memoria depositata dai P.M. nel procedimento penale instaurato nei confronti di Giulio Andreotti, 1995, p. 884.*

⁵ Il cui *curriculum* politico, per vero, a dispetto della giovane età, ricomprendeva, già nel 1968, diverse esperienze governative: in qualità di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, di Ministro dell'Interno, di Ministro della Difesa e di Ministro delle Finanze.

I P.M. sostengono allora che Andreotti avrebbe acconsentito alla messa a disposizione della propria corrente politica capitanata in Sicilia da Salvo Lima quale vera e propria *struttura di servizio* per Cosa Nostra.

In sostanza, e secondo l'Accusa, in un panorama politico, quale quello della cd. prima Italia repubblicana, dominato dalle correnti organizzate dei partiti, veniva così data la possibilità a Cosa Nostra di inserirsi a pieno titolo nella corrente andreottiana e di assumerne posizioni di comando tramite l'innesto via via di uomini politici espressione organica di Cosa Nostra. L'inserimento di questo serbatoio criminoso e criminogeno si ritiene essere avvenuto con la piena consapevolezza e volontà di Andreotti che infatti, da allora, in base alle ricostruzioni dei P.M. di Palermo, avrebbe iniziato ad avere rapporti diretti con Badalamenti, Bontate, i cugini Antonino e Ignazio Salvo e, dopo l'ascesa dei 'corleonesi', anche con il nuovo capo di Cosa Nostra, Salvatore Riina.

Giulio Andreotti è quindi chiamato alla sbarra non come uomo delle istituzioni che ha favorito Cosa Nostra attraverso l'attività legislativa o di Governo (circostanza, questa, che avrebbe attivato la competenza del cd. Tribunale dei Ministri) bensì quale uomo di potere in grado, in quanto *leader* di una corrente politica, di distribuire favori al sodalizio mafioso fuori dal suo agire istituzionale.

Così inquadrato il *pactum sceleris* costituente l'architrova accusatorio, risulta possibile considerare gli altri fatti contestati al politico romano.

Essi appaiono riconducibili, in estrema sintesi, a due macrocategorie di fatti, rapportabili ad un orizzonte storico ventennale (anni '70-primi anni '90): da una parte giacciono i cd. rapporti *indiretti* che Andreotti – secondo i P.M. – sarebbe riuscito ad intrattenere con i vertici dell'associazione mafiosa anche per opera del suo *entourage* correntizio; dall'altra parte si collocano invece i cd. rapporti *diretti*, *extrema ratio* in contingenze eccezionali che avrebbero richiesto l'intervento personale di Andreotti a veri e propri incontri con l'Alto Comando mafioso.

Entro la categoria dei cd. rapporti *indiretti* confluiscono così: le vicende dei rapporti del politico romano con Salvo Lima e con i cugini Antonino e Ignazio Salvo⁶, di cui

⁶ Un ampio spaccato delle attività dei cugini Salvo è contenuto in *Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, VI legislatura, Relazione di minoranza a cura degli on. La Torre, Benedetti, Terranova, Adamoli, Chiaromonte*,

sono specificatamente evidenziati i numerosi punti di contatti con il sodalizio mafioso; i rapporti con il politico già formalmente riconosciuto come colluso con Cosa Nostra Vito Ciancimino⁷, indicato dagli inquirenti come il punto di riferimento delle relazioni di Andreotti con la mafia 'corleonese' di Salvatore Riina; il ruolo esplicito da Andreotti nell'ambito della pratica estorsiva (1977), per opera della cosca dei Piromalli, subita dall'imprenditore laziale Bruno Nardini; l'interessamento (1978-1979) da parte di Andreotti ai problemi finanziari del faccendiere Michele Sindona, di cui i P.M. illustrano l'attività di riciclatore per conto di esponenti di Cosa Nostra; i delitti del giornalista Carmine Pecorelli (20 marzo 1979) e del Prefetto di Palermo Carlo Alberto dalla Chiesa (3 settembre 1982), in riferimento al rapimento di Aldo Moro (16 marzo 1978 - 9 maggio 1978), rispetto ai quali i P.M. espongono un coinvolgimento di Andreotti in qualità di loro mandante morale; l'interessamento svolto da Andreotti (1984) in ordine al trasferimento di alcuni detenuti siciliani, fra cui Leoluca Bagarella, dal carcere di Pianosa a quello di Novara. Quanto ai cd. rapporti *diretti* si collocano: il presunto incontro (1970), a Roma, fra Giulio Andreotti e il boss mafioso Frank Coppola; l'incontro (1978), a Roma, di Andreotti con il boss mafioso Gaetano Badalamenti nell'ambito della richiesta di 'aggiustamento' del processo a carico di Vincenzo e Filippo Rimi, (quest'ultimo era cognato di Badalamenti); il presunto incontro (1979), a Catania, fra Andreotti e il boss mafioso Benedetto Santapaola; i due incontri (1979-1980), in Sicilia, fra Andreotti, i cugini Salvo, Salvo Lima, il boss mafioso Stefano Bontate e altri esponenti mafiosi nell'ambito delle vicende connesse all'omicidio del Presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella (6 gennaio 1980); l'incontro (1985), a Mazara del Vallo, di Andreotti con il mafioso Andrea Manciaracina; il supposto incontro (1987), a

Lugnano, Maffioletti, 4 febbraio 1976, pp. 35 ss., ove si legge: "Il sistema di potere mafioso continua a dominare la vita di altre zone della Sicilia occidentale. Dopo Palermo possiamo dire che la situazione più preoccupante esiste in provincia di Trapani. La Democrazia cristiana trapanese, infatti, è oggi in mano ad un gruppo di potere che è dominato dalla famiglia dei Salvo di Salemi, che, come è noto, controlla le famose esattorie comunali di cui si è tanto occupata la nostra Commissione. [...] Con i Salvo debuttava un nuovo impegno imprenditoriale in prima persona, dinamico, dei gruppi mafiosi. [...] In sostanza il rapporto privilegiato delle nuove forze dirigenti della Democrazia cristiana trapanese è verso Gioia-Lima-Ruffini. Il gruppo Salvo, contemporaneamente, tende ad assicurarsi una serie di contatti e di rapporti con altri partiti individuando uomini da appoggiare al momento elettorale o da usare come tramiti per costruire accordi politici su determinate operazioni economiche".

⁷ Secondo quanto risultava da Trib. Palermo, V Sez. Pen., 17 gennaio 1992.

Palermo, di Andreotti con Salvo Lima, Ignazio Salvo e il super *boss* Salvatore Riina nell'ambito dei tentativi di manipolazione, da parte di Cosa Nostra, del maxiprocesso di Palermo, tentativi che passando sotto la lente dell'Accusa scontano la complicità di soggetti esterni al sodalizio tra cui uno, nell'ipotesi accusatoria, proficuamente legato ad Andreotti, vale a dire il giudice in predicato di presiederne il giudizio di Cassazione Corrado Carnevale⁸.

Tali addebiti, di cui è stata offerta qui solo una parziale sintesi, saranno successivamente richiamati, nel corso di questa analisi, al netto delle valutazioni di merito intervenute per opera dei vari collegi giudicanti.

3. I reati ascritti. La *forma criminis* prescelta dall'Accusa

3.1 Introduzione

Il processo Andreotti non può ridursi, esclusivamente, ad un repertorio di fatti in contestazione.

In questo senso la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura di Palermo il 21 maggio 1994 offre il destro per introdurre alcune fondamentali notazioni di carattere giuridico.

In tale occasione *i P.M.* richiedono il rinvio a giudizio di Giulio Andreotti per i reati di *partecipazione* ad associazione per delinquere 'semplice' (art. 416 c.p.) per i fatti fino al 28 settembre 1982, e di *partecipazione* ad associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.) per i fatti dal 29 settembre 1982 in poi.

La scelta degli inquirenti concretizza così una parziale modifica della contestazione rispetto a quella formulata in occasione della domanda di autorizzazione a

⁸ Il magistrato Corrado Carnevale è stato dal 1 dicembre 1985 al 26 dicembre 1992 Presidente della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione – quella addetta ai processi per i reati associativi, di terrorismo e di criminalità organizzata. Proprio il lavoro di indagine avviato nei confronti di Giulio Andreotti anticipa il procedimento penale in cui è stato coinvolto il giudice di cassazione. Il 28 marzo 1993, infatti, la Procura della Repubblica di Palermo iscrive Corrado Carnevale sul registro delle notizie di reato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso.

procedere parlamentare datata 27 marzo 1993⁹; all'interno di tale istanza, infatti, Andreotti era stato chiamato a rispondere dei reati di *concorso esterno* in associazione per delinquere 'semplice' (art. 416 c.p.) per i fatti fino al 28 settembre 1982, e di *concorso esterno* in associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.) per i fatti dal 29 settembre 1982 in poi.

Da un lato, quindi, gli inquirenti mantengono ferma la scelta della doppia contestazione dei reati di cui agli artt. 416 (capo A¹⁰) e 416 *bis* c.p. (capo B¹¹),

⁹ Si rinvia a *Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, XI legislatura, 27 marzo 1993, Doc. IV n. 102.*

¹⁰ Si riporta, di seguito, il *capo A* della formula di imputazione come contenuto nel decreto di disposizione del giudizio del G.U.P. del Tribunale di Palermo datato 2 marzo 1995: (ANDREOTTI Giulio imputato) "del reato di cui all'art. 416 c.p., per avere messo a disposizione dell'associazione per delinquere denominata Cosa Nostra, per la tutela degli interessi e per il raggiungimento degli scopi criminali della stessa, l'influenza e il potere derivanti dalla sua posizione di vertice di una corrente politica, nonché delle relazioni intessute nel corso della sua attività; partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento e all'espansione dell'associazione medesima; e così ad esempio: 1) partecipando personalmente ad incontri con esponenti anche di vertice di Cosa Nostra nel corso dei quali venivano discusse condotte funzionali agli interessi dell'organizzazione (in particolare, gli incontri svoltisi in Palermo ed in altre località della Sicilia nel 1979 e nel 1980); 2) intrattenendo rapporti continuativi con l'associazione per delinquere tramite altri soggetti, alcuni dei quali aventi posizioni di rilevante influenza politica in Sicilia (in particolare l'on. Salvo LIMA ed i cugini SALVO Antonino e SALVO Ignazio); 3) rafforzando la potenzialità criminale dell'organizzazione in quanto, tra l'altro, determinava nei capi di Cosa Nostra ed in altri suoi aderenti la consapevolezza della disponibilità di ANDREOTTI a porre in essere (in varie forme e modi, anche mediati) condotte volte ad influenzare, a vantaggio dell'associazione per delinquere, individui operanti in istituzioni giudiziarie ed in altri settori dello Stato. Con le aggravanti di cui all'art. 416 c. 4 e c. 5 c.p. essendo Cosa Nostra un'associazione armata, composta da più di dieci persone. Reato commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo dell'associazione per delinquere denominata Cosa Nostra) ed in altre località, da epoca imprecisata fino al 28 settembre 1982".

¹¹ Si riporta, di seguito, il *capo B* della formula di imputazione come contenuto nel decreto di disposizione del giudizio del G.U.P. del Tribunale di Palermo datato 2 marzo 1995: (ANDREOTTI Giulio imputato) "del reato di cui all'art. 416 *bis* c.p., per avere messo a disposizione dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, per la tutela degli interessi e per il raggiungimento degli scopi criminali della stessa, l'influenza e il potere derivanti dalla sua posizione di vertice di una corrente politica, nonché delle relazioni intessute nel corso della sua attività; partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento e all'espansione dell'associazione medesima; e così ad esempio: 1) partecipando personalmente ad incontri con esponenti anche di vertice di Cosa Nostra nel corso dei quali venivano discusse condotte funzionali agli interessi dell'organizzazione (in particolare, l'incontro svoltosi a Palermo con il latitante Salvatore RIINA e con Salvo LIMA ed Ignazio SALVO); 2) intrattenendo rapporti continuativi con l'associazione mafiosa tramite altri soggetti, alcuni dei quali aventi posizioni di rilevante influenza politica in Sicilia (in particolare l'on. Salvo LIMA ed i cugini SALVO Antonino e SALVO Ignazio); 3) rafforzando la potenzialità criminale dell'organizzazione in quanto, tra l'altro, determinava nei capi di Cosa Nostra ed in altri suoi aderenti la consapevolezza della disponibilità di ANDREOTTI a porre in essere (in varie forme e modi, anche mediati) condotte volte ad influenzare, a vantaggio dell'associazione mafiosa, individui operanti in istituzioni giudiziarie ed in altri settori dello Stato; 4) rafforzando, ancora, ed in particolare, la capacità di intimidazione dell'organizzazione fino al punto di ingenerare uno stato di condizionamento persino in vari collaboratori di giustizia; i quali difatti – pur dopo essersi dissociati da Cosa Nostra ed averne rivelato la struttura e le attività delittuose, ivi comprese quelle riferibili ai componenti della 'Commissione' – si astenevano tuttavia a lungo dal riferire fatti e circostanze (relativi anche a gravi

emblematica, per altri versi, della latitudine temporale dei fatti ascritti all'imputato¹²; dall'altro lato si assiste ad una sensibile progressione criminologica: i P.M. spostano la contestazione da una condotta di supporto esterno ad una condotta, invece, di partecipazione interna all'associazione criminale.

3.2 L'originaria scelta di trattare Andreotti come un concorrente esterno di Cosa Nostra

Secondo gli elementi di prova acquisiti in un primo momento – sulla base dei quali Giulio Andreotti era stato iscritto nel registro delle notizie di reato il 4 marzo 1993 e che avevano di seguito assistito la richiesta di autorizzazione a procedere parlamentare – si era ritenuto che Andreotti avesse posto in essere condotte tali da realizzare un contributo positivo alla tutela degli interessi di Cosa Nostra attraverso una generale disponibilità, in qualità di referente politico romano, ad attivarsi per la *manipolazione*, in Cassazione, di procedimenti pendenti nei confronti di uomini del sodalizio mafioso (il cd. aggiustamento dei processi).

Stando al quadro originario, gli inquirenti avevano prospettato un rapporto marcatamente sinallagmatico tra il comportamento di Andreotti e quello tenuto dai referenti di Cosa Nostra: la pubblica Accusa aveva cioè seguito la pista di un Andreotti che si era prestato a *deus ex machina* degli interessi mafiosi 'capitolini' di tipo giudiziario in cambio del sostegno elettorale, da parte del sodalizio mafioso, alla sua corrente politica democristiana. La tesi accusatoria che aveva preso corda inizialmente era perciò quella di un *patto elettorale politico-mafioso* stretto fra Andreotti e Cosa Nostra.

omicidi, quali ad esempio quelli di PECORELLI, MATTARELLA, DALLA CHIESA) concernenti rapporti fra Cosa Nostra ed esponenti politici, tra i quali appunto ANDREOTTI, per il timore – peraltro esplicitamente manifestato – di poter subire pericolose conseguenze. Con le aggravanti di cui all'art. 416 *bis* c. 4, c. 5, c. 6 c.p. essendo Cosa Nostra un'associazione armata volta a commettere delitti, nonché ad assumere e mantenere il controllo di attività economiche, mediante risorse finanziarie di provenienza delittuosa. Reato commesso, a partire dal 29.09.1982, in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra) ed in altre località.

¹² Malgrado le condotte contestate si riferiscano ad un perdurante coinvolgimento di Andreotti con Cosa Nostra la scelta della doppia contestazione sconta, in via di prima approssimazione, il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli all'agente. La legge istitutiva dell'art. 416 *bis* c.p. (l. 13 settembre 1982 n. 646) ha infatti disposto l'entrata in vigore del nuovo delitto associativo solo a partire dal 29 settembre 1982.

A partire da questi originari apprezzamenti i P.M. palermitani erano arrivati a sostenere che siffatta disponibilità di Andreotti concretizzava quella nozione di *concorso esterno* materiale nel reato associativo, espressa da certa giurisprudenza¹³, tale da elevare la posizione di Andreotti a quella del soggetto terzo rispetto al sodalizio che pur non volendo aderire formalmente a Cosa Nostra – infatti l'Accusa aveva reputato non credibili le parole di un collaboratore di giustizia (Leonardo Messina) nella parte in cui questi aveva riferito che Giulio Andreotti fosse “punciutu”¹⁴, ossia un affiliato a tutti gli effetti – tuttavia presta un contributo all'associazione che, valutato *ex ante* ed in relazione alla dimensione lesiva del fatto ed alla complessità della fattispecie, è idoneo al “consolidamento ed al mantenimento dell'organizzazione criminosa”.

3.3 La successiva scelta di trattare Andreotti come un partecipe di Cosa Nostra

È opportuno, a questo punto, interrogarsi sulle ragioni della modifica della contestazione intervenuta in occasione della richiesta di rinvio a giudizio e, per esteso, sulla scelta di trattare Andreotti, in sede processuale, quale *intranus* a Cosa Nostra. Preme, in ogni caso, precisare fin da subito che la portata, anche simbolica, di trattare Andreotti come un partecipe a tutti gli effetti di un sodalizio di tipo mafioso risulti attutita e sorretta dalla possibilità offerta dalla giurisprudenza di trattare come *intranus* a Cosa Nostra non solo l'affiliato formale (e perciò il cd. *punciutu* o combinato), ma anche chi si comporti come un associato per *facta concludentia*, vale a dire l'affiliato ‘non formale’ (v. *infra*, nota 21).

3.3.1 Gli approdi investigativi

In partenza è necessario recuperare, per un momento, i riferimenti fattuali, frutto degli approdi investigativi, che hanno assistito la decisione della Procura di Palermo.

¹³ Cass. Pen., Sez. I, 13 giugno 1987, Altivalle, in C.E.D. Cass. n. 177895.

¹⁴ *Memoria depositata dai P.M. nel procedimento penale instaurato nei confronti di Giulio Andreotti, 1995, p. 14.*

Sul punto è opportuno precisare che a seguito della concessione dell'autorizzazione a procedere parlamentare, il 9 maggio 1993, seguì nuova e ulteriore attività di accertamento da parte dell'organo inquirente.

L'Accusa sente così di poter effettuare questo 'salto di qualità' perché gli sviluppi delle indagini avevano dimostrato un grado di consolidamento del *pactum sceleris* con Cosa Nostra talmente elevato da non poter più essere ricondotto nelle strette maglie solo mafioso-elettorali: i P.M. sostengono cioè che Andreotti avrebbe acconsentito, nelle forme già richiamate, alla messa a disposizione della propria corrente politica capitanata in Sicilia da Salvo Lima quale vera e propria *struttura di servizio* per Cosa Nostra.

A partire da ciò i magistrati inquirenti di Palermo sentono di poter trattare Andreotti come un vero e proprio *intraneus* a Cosa Nostra, perché, per un periodo quantificabile in un ventennio (dai primi anni '70 ai primissimi anni '90), Andreotti aveva "partecipato al mantenimento, al rafforzamento ed alla espansione dell'associazione mafiosa, mettendo a *disposizione* della stessa l'influenza ed il potere derivanti dalla sua posizione di esponente di vertice di una corrente politica, nonché dalle relazioni intessute nel corso della sua attività"¹⁵, riuscendo così ad instaurare, negli uomini del sodalizio mafioso, la convinzione che egli fosse *disponibile* alle loro richieste per agire su persone della magistratura o di altri apparati dello Stato. Per richiamare alcuni fra i fatti ascritti, la disponibilità alla manipolazione di alcuni 'processi di mafia', le manovre per il salvataggio della Banca Privata Italiana di Michele Sindona, gli interessi riconducibili agli 'omicidi Pecorelli e dalla Chiesa', le riunioni coi i capimafia, costituirebbero la dimostrazione – a parere dell'Accusa – di una lunga e fedele partecipazione a delinquere da parte di Andreotti.

¹⁵ Memoria depositata dai P.M. nel procedimento penale instaurato nei confronti di Giulio Andreotti, 1995, p. 100.

3.3.2 Il contesto giurisprudenziale

Successivamente, è possibile porre alla base della progressione criminologica in esame l'incertezza giurisprudenziale corrente, nei primi anni '90, in merito all'utilizzabilità dell'istituto del concorso esterno nel reato associativo.

In questi termini l'evoluzione della condotta di reato permette di sondare il valore assunto dal processo Andreotti anche in riferimento all'intenso dibattito giurisprudenziale relativo al rapporto fra la partecipazione e il concorso esterno nei reati associativi di cui agli artt. 416 e 416 *bis* c.p.

La *distinzione* fra queste due figure criminose si è rivelata fortemente problematica nella prassi applicativa; dopotutto, sono le stesse e numerosissime pronunce giurisprudenziali intervenute sul tema a dimostrare come nel tentativo di definire la nozione di partecipe nel reato associativo, considerata la genericità della disciplina di fonte legislativa (si pensi alla vaghezza di espressioni come "per il solo fatto di partecipare all'associazione" e "chiunque fa parte dell'associazione" contenute negli articoli 416 e 416 *bis* c.p.), è da sempre insita la volontà di fissare un *discrimen* definitivo rispetto alla figura proprio del concorrente esterno.

La formulazione del modello del concorrente esterno nel reato associativo, potrebbe dirsi, mira a farsi carico, in sostanza, di due diverse preoccupazioni: una di tipo sociologico e una di tipo giuridico.

Nel primo senso la *vexata questio* dell'utilizzabilità del concorso esterno si pone, tradizionalmente, laddove si profili la necessità di stabilire la rilevanza penale delle condotte 'collaterali' rispetto all'attività dei sodalizi criminali, specie di tipo mafioso. Se si scavasse, infatti, anche solo per un momento, nella storia del crimine organizzato di tipo mafioso, ci si accorgerebbe di come l'attività di queste consorterie appare informata a due costanti: da un lato, terribili consuetudini di violenza e di sopraffazione, in genere territorialmente localizzabili, stigmatizzate dal legislatore, per esempio, nella formulazione del cd. metodo mafioso (si veda l'art. 416 *bis* c. 3 c.p.); dall'altro lato, la ricerca di forme di legittimazione e di sostegno esterni, attraverso la creazione di una rete di dialogo e di frequentazione con esponenti della società economica, politica e civile idonea ad assicurare il raggiungimento degli scopi criminali e/o la garanzia dell'impunità.

Da un punto di vista giuridico, invece, il dibattito relativo alla configurabilità del concorso esterno chiama in causa due ulteriori esigenze: una, di politica costituzionale, e cioè quella di applicare la sanzione penale esclusivamente in presenza di una adeguata giustificazione sostanziale e perciò nel rispetto dei principi di tassatività e necessaria determinatezza della fattispecie, costantemente sotto pressione di fronte all'autonoma incriminazione di condotte atipiche (il concorso esterno si basa infatti su di un meccanismo di cd. combinato disposto fra l'art. 110 c.p. e la disciplina dei reati associativi di parte speciale); l'altra, di politica criminale, e cioè quella di non lasciare impunte pericolose condotte di sostegno per l'organizzazione realizzate da persone esterne alla sua struttura associativa.

È necessario a questo punto considerare come gli anni '90 segnavano l'inizio di una intensa stagione giurisprudenziale caratterizzata da pronunce, anche ravvicinate nel tempo, altalenanti fra l'ammissibilità e l'impraticabilità del concorso esterno nel reato associativo.

In particolare, lungo il 1994¹⁶ e fino alla storica 'sentenza Demitry' delle SS.UU. penali¹⁷, si registravano alcune importanti pronunce della Corte di Cassazione in cui veniva argomentata l'inutilizzabilità di questo istituto.

Tali apprezzamenti giurisprudenziali non potevano allora essere trascurati dai P.M. di Palermo se, come si legge in una loro memoria depositata a ridosso dell'udienza preliminare del 2 marzo 1995, una simile e "necessaria modificazione (quella della formula di reato contenuta nell'imputazione *ndr*) era rafforzata, poi, da un (allora) recentissimo arresto giurisprudenziale della Suprema Corte che addirittura negava

¹⁶ Cass. Pen., Sez. I, Clementi, 18 maggio 1994; Cass. Pen., Sez. I, 18 maggio 1994, Mattina; Cass. Pen., Sez. I, 18 maggio 1994, Abbate; Cass. Pen., Sez. I, 3 giugno 1994, Della Corte.

¹⁷ Cass. Pen., Sez. Un., 5 ottobre 1994, Demitry, in "Foro it.", 1995, pp. 423 ss. In questa sentenza il concorrente esterno veniva detto essere "colui che non vuole far parte dell'associazione e che l'associazione non chiama a far parte ma al quale si rivolge sia per colmare vuoti *temporanei* in un determinato ruolo, sia, soprattutto, nel momento in cui la 'fisiologia' dell'associazione entra in *fibrillazione*, attraverso una fase patologica". Quanto all'elemento soggettivo, le Sezioni Unite affermavano che il concorrente esterno, in quanto autore di una "condotta atipica", che mette a disposizione dell'associazione "non il suo voler far parte" o "il suo incardinarsi stabilmente nell'associazione, sibbene il suo apporto staccato, avulso, indipendente dalla stabilità dell'organizzazione", non ha il dolo "di far parte dell'associazione. [...] (Esso *ndr*) pur consapevole di agevolare, con quel suo contributo, l'associazione, poteva disinteressarsi della strategia complessiva di quest'ultima, degli obbiettivi che la stessa si propone di perseguire". Le Sezioni Unite non escludevano, comunque, che il concorrente esterno potesse anche agire con un dolo specifico e ciononostante restare pur sempre un concorrente eventuale, per via dell'assenza della volontà di far parte del sodalizio.

la configurabilità del ‘concorso materiale eventuale’ nel delitto associativo del quale non poteva – tra l’altro – questo Ufficio non tenere conto”.¹⁸

Vero è che nei decenni successivi l’orientamento prevalente avrebbe infine riconosciuto (con argomenti via via differenti) l’ammissibilità del concorso esterno – tanto in riferimento all’associazione per delinquere ‘semplice’¹⁹ quanto in riferimento all’associazione di tipo mafioso²⁰; nondimeno è necessario sottolineare che si è trattato di un percorso, variamente avversato, compiuto per tappe, la cui evoluzione è risultata essere quindi fortemente condizionante rispetto ad alcuni decisivi passaggi del procedimento penale in commento.

3.3.3 Le implicazioni processuali

Di seguito, la terza considerazione da farsi quanto alla modifica criminologica dell’imputazione introduce ad importanti apprezzamenti di carattere processuale e probatorio.

Particolarmente importante si rivela essere, a questo proposito, la distinzione fra il *meccanismo di prova* della condotta di un partecipe di un’associazione per delinquere, ‘semplice’ o di tipo mafioso, e quella di un concorrente esterno. Pur in presenza di un dato sanzionatorio affine nelle due ipotesi – secondo il meccanismo che, a partire dagli artt. 110 ss. c.p. assoggetta, salvo specifiche eccezioni, tutti i compartecipi del “medesimo reato” alla stessa cornice edittale di pena per esso previsto – ove si proiettassero, infatti, le due condotte (quella di partecipazione e quella di concorso esterno) sul piano di un procedimento penale, ci si avvedrebbe di una sensibile differenza del percorso probatorio.

¹⁸ *Memoria depositata dai P.M. nel procedimento penale instaurato nei confronti di Giulio Andreotti, 1995*, p. 934. Cfr. Adelmo Manna, in “Archivio Penale. Rivista quadrimestrale di diritto, procedura e legislazione penale speciale, europea e comparata”, 2015, p. 474, ove si legge: “[...] la Procura di Palermo fu *costretta* a modificare l’originaria imputazione di concorso esterno giacchè nel frattempo la giurisprudenza si era espressa nella non configurabilità dello stesso”.

¹⁹ Per richiamare una pronuncia coeva al processo Andreotti si guardi: Cass. Pen., n. 12591 del 1995, Arcidiacono; per una pronuncia più recente si rinvia a: Cass. Pen., Sez. III, 9 luglio 2008, Beretta.

²⁰ Alla ‘sentenza Demitry’ avrebbero poi fatto seguito altre fondamentali pronunce delle SS.UU. penali, vale a dire: Cass. Pen., Sez. Un., 27 settembre 1995, Mannino; Cass. Pen., Sez. Un., 30 ottobre 2002, Carnevale; Cass. Pen., Sez. Un., 12 luglio 2005, Mannino.

Con riferimento al caso dell'*intraneus*, infatti, la prova dovrà investire il ruolo ricoperto all'interno della struttura delinquenziale e/o il contributo offerto al sodalizio criminale: dovranno cioè provarsi l'acquisizione da parte dell'agente di un ruolo entro l'organigramma associativo (cd. modello *organizzatorio*²¹), oppure uno o più contributi autonomi, causalmente riconducibili ad un rafforzamento del sodalizio, dalla cui valutazione complessiva possa rappresentarsi la volontà dell'agente di assumere il vincolo associativo (cd. modello *causale*²²). In questo secondo caso la partecipazione risulterebbe attraverso un percorso probatorio logico-deduttivo, ovvero tramite un sistema di fatti concludenti. In aggiunta a ciò, ove sia recepito un paradigma partecipativo cd. *misto*²³ si afferma la necessità di provare entrambi gli elementi oggettivi (ruolo+contributo), in forme più o meno rigorose a seconda di come siano poi valutati, in sede applicativa, i due termini della condotta materiale.

Nel caso del concorrente esterno, invece, alla diversa configurazione della condotta punibile corrisponde, in genere, una maggiore specificità del *thema probandum*. Esso si sostanzia nell'accertamento della realizzazione, effettiva, ad opera dell'agente, di almeno un intervento che abbia contribuito ad assicurare l'esistenza o il rafforzamento o la sopravvivenza dell'associazione criminale. Il discorso cambia, anche in questo secondo caso, laddove il paradigma della causalità sia 'alleggerito' e ricondotto al concetto di causabilità – come alcuna dottrina²⁴ ha inteso poter

²¹ Si veda: Cass. Pen., Sez. Un., 5 ottobre 1994, Demitry, cit., ove si legge che la condotta di partecipazione all'associazione mafiosa consiste nel "fare parte dell'associazione, cioè nell'esserne divenuto membro attraverso un'adesione alle regole dell'accordo associativo e un inserimento, di qualunque genere, nell'organizzazione con carattere di permanenza. [...] Non occorrono atti formali o prove particolari dell'ingresso nell'associazione, che può avvenire nei modi più diversi, ed anche solo mediante un'adesione di qualunque genere, ricevuta dal capo, ma occorre che un ingresso ci sia stato".

²² Si veda: Cass. Pen., Sez. I, 22 aprile 1985, Arslan, in C.E.D. Cass. n. 170226, ove si legge che il "nucleo strutturale indispensabile per integrare la condotta punibile di tutti i reati di associazione" consiste in un "tassello, sia pur mobile e sostituibile, del mosaico concreto, il contributo cioè minimo ma non insignificante dal singolo apportato alla vita della struttura associativa ed in vista del perseguimento dei suoi scopi" del singolo alla vita dell'associazione.

²³ Si veda: Cass. Pen., Sez. I, 23 novembre 1992, Altomonte, in "Cass. pen.", 1995, pp. 45 ss., ove si legge che la partecipazione nel reato associativo richiede "sia l'adesione sia il contributo causale" come requisiti concorrenti e distinti.

²⁴ Costantino Visconti, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 240-241. In questo senso anche Angela Corvi, *Partecipazione e concorso esterno: un'indagine sul diritto vivente*, in "Riv. it. dir. proc. pen.", 2004, p. 266, ove l'Autrice scrive: "Ebbene, è sufficiente una lettura delle motivazioni della sentenza per rendersi conto come questa segni il definitivo affermarsi, da un lato, dell'idoneità come paradigma per valutare la sussistenza del concorso esterno, e dall'altro

rilevare a partire da una certa giurisprudenza (in specie dalla ‘sentenza Carnevale’ delle SS.UU. penali del 2002²⁵) –, quando cioè nel valutare l’incidenza dell’apporto del singolo agente rispetto alla consorzeria criminale ci si accontenta di una sua valutazione meramente prognostica anziché controfattuale.

Di questo differente ‘impegno’ probatorio si può ritrarre esempio guardando proprio ai fatti in contestazione nella vicenda giudiziaria di specie.

Un conto sarebbe stato limitare il ragionamento di responsabilità di Andreotti, alla stregua di un concorrente esterno, ad una sua ‘sola’ (si fa per dire) pratica di ‘aggiustamento’ di procedimenti giudiziari ricaduti nei *desiderata* di Cosa Nostra – come rilevato in origine; altro è stato inserire, successivamente, questo atteggiamento in un quadro di relazioni più ampie. Se, infatti, nel primo caso, la mancata riprova dell’effettivo ‘aggiustamento’ da parte di Andreotti avrebbe potuto rappresentare uno scoglio insormontabile per la dimostrazione dell’ipotesi accusatoria, nel secondo caso, anche solo provando la disponibilità di Andreotti in questo senso, purché posta in un quadro probatorio più ampio, risulterebbe possibile pervenire ad un giudizio di responsabilità penale a suo carico.

Tutto ciò suggerisce che i P.M. palermitani mirino ad accedere, attraverso questo segnalato ‘salto di qualità’, anche ad una particolare ‘agevolazione’ probatoria.

Gli inquirenti trattano, infatti, un possibile fatto di prova, la disponibilità di Andreotti a prodigarsi, a vario titolo, per il sodalizio di tipo mafioso, come la condotta criminosa vera e propria, cioè la sua partecipazione all’ente criminale. Da essa ne ricavano, di seguito, la rappresentazione di un contributo penalmente rilevante.

Questa specifica impostazione penalistica si riflette, così facendo, anche sulla tecnica di lettura dei fatti del processo.

I P.M. ricorrono infatti ad una visione aggregata degli elementi di prova; essa ha due particolari pregi: il mutuo soccorso fra i fatti congruenti (che si soccorrono e riscontrano a vicenda) e la circolarità della prova (nel senso che la stessa prova può sorreggere fatti diversi). In questo modo la coerenza della storia (intesa quale trama

di una nozione ‘psicologica’ di evento, inteso come rafforzamento del senso di sicurezza e fiducia dell’associazione”.

²⁵ Cass. Pen., Sez. Un., 30 ottobre 2002, Carnevale, in “Riv. it. dir. proc. pen.”, 2004, pp. 322 ss.

di tutti i fatti), da un lato, e l'esistenza di prove nei punti cruciali, dall'altro, riuscirebbero a provare gli addebiti al di là di ogni ragionevole dubbio.

L'Accusa mira così a desumere la prova della partecipazione di Andreotti a Cosa Nostra da una lettura trasversale dei fatti contestati. Adoperando la nozione di partecipazione quale forma di disponibilità, l'Accusa individua il collante che unisce quella serie di 'microcondotte', dalla portata fortemente indiziaria, in cui i P.M. ritengono si esprimano i favori resi, lungo un arco temporale considerevole, da Andreotti a Cosa Nostra, vale a dire i fatti rispondenti alle due macrocategorie summenzionate.

Così facendo tali 'microcondotte' di personale disponibilità di Andreotti risultano essere convogliate verso una trama complessiva: la messa a disposizione della corrente andreottiana capitanata da Salvo Lima in Sicilia quale struttura di servizio per Cosa Nostra.

Tale tecnica narrativa è, insomma, l'espressione di un ragionamento 'per storia complessiva di fatti'.

Ma potrebbe poi segnalarsi un'altra particolare agevolazione processuale che assiste la partecipazione e non il concorso esterno nel delitto associativo.

È opinione pacifica²⁶ che tanto l'associazione per delinquere 'semplice' quanto quella di tipo mafioso descrivano due reati a struttura permanente. In riferimento ad essi la natura permanente si giustifica alla luce della stabilità che contrassegna di regola l'entità criminosa; tale caratterizzazione determina l'esposizione a pericolo del bene giuridico protetto dai reati associativi (l'ordine pubblico) contro le offese della consorteria per tutta la durata della sopravvivenza della situazione antiggiuridica (l'ente criminale).

Tale stato di antiggiuridicità può, tuttavia, cessare per effetto di alcune particolari condotte in grado di determinare l'interruzione della permanenza: una

²⁶ Si rinvia a Gabriele Lino, *L'associazione di stampo mafioso*, UTET, 2008, Torino, pp. 12 ss.

dissociazione²⁷ (dal punto di vista dell'affiliato) o il disfacimento della consorterìa²⁸ (dal punto di vista dell'ente criminale).

Ove si trasponesse questo elemento nozionistico (la natura permanente del reato associativo) su di un profilo di tipo processuale, ci si avvedrebbe di una conseguenza potenzialmente dirompente: in seno ad un processo l'Accusa, dimostrando (solo) un certo contributo iniziale in favore del sodalizio o l'assunzione, entro lo stesso, di un ruolo da parte del soggetto agente – termini a cui radicare il giudizio di responsabilità penale come *intransiens* all'ente criminale – potrebbe sfruttare il carattere permanente del reato associativo per ottenere una sorta di 'inversione dell'onere probatorio', e cioè imporre all'agente la prova di una sua dissociazione attiva quale termine per far cessare la sua partecipazione e le conseguenze penali di questa²⁹.

A tale stregua il diritto penale sostanziale soccorrerebbe, per certi versi, il diritto penale processuale: il carattere permanente del delitto associativo farebbe ritenere sempre attuale il profilo di responsabilità dell'affiliato in presenza di un pericolo per l'ordine pubblico, ravvisato come permanente, sollevando così il giudice dall'obbligo di motivare in ordine ad una pericolosità corrente³⁰. Tale pericolosità risulterebbe così intrinseca alle caratteristiche di permanenza delle fattispecie associative senza necessità che essa si manifesti oltre un certo stadio iniziale.

Il rischio ravvisato da una certa dottrina – specie in riferimento all'applicazione di misure di prevenzione personali³¹ e al rischio di vedere così assorbito il giudizio

²⁷ Si vedano: Cass. Pen., Sez. I, 9 settembre 1994, Bontempo Scavo; Cass. Pen., Sez. V, 27 aprile 2001, Riina.

²⁸ Recentemente si vedano: Cass. Pen., Sez. I, 8 aprile 2008, n. 17265; Cass. Pen., Sez. V, 18 aprile 2008, n. 36928; Cass. Pen., Sez. II, 22 marzo 2012, n. 23695.

²⁹ Certa giurisprudenza precisa comunque che la permanenza si presuma *ope legis* cessata in presenza di una sentenza di condanna, anche non irrevocabile, per uno dei due delitti associativi di cui agli artt. 416 e 416 *bis* c.p.; in tal caso ove venisse dimostrata, comunque, la continuazione della condotta partecipativa, ciò costituirebbe sintomo di un autonomo e diverso reato. Si rinvia alle pronunce richiamate in nota 31.

³⁰ Cfr., sebbene con specifico riferimento alle misure patrimoniali di contrasto alla criminalità mafiosa: Cass. Pen., Sez. I, 20 novembre 1998, n. 5760; Cass. Pen., Sez. I, 27 gennaio 1998, n. 461; Cass. Pen., Sez. VI, 22 marzo 1999, n. 950; Cass. Pen., Sez. VI, 23 novembre 2004, n. 114; Cass. Pen., Sez. II, 11 ottobre 2005, n. 44326; Cass. Pen., Sez. VI, 21 novembre 2008, n. 499; Cass. Pen., Sez. II, 18 aprile 2012, n. 14911.

³¹ Cfr. Cass. Pen., Sez. I, 10 maggio 1995, n. 1737, Caldarera, ove si legge che "ai fini dell'emissione di una misura cautelare per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, i gravi indizi di colpevolezza possono essere legittimamente costituiti dalle *dichiarazioni di più collaboranti* che

sulla pericolosità sociale del soggetto – è quello di assistere alla trasformazione impropria di un’osservazione di carattere tipicamente sociologico (il cd. *semel mafioso semper mafioso*) in un’autentica regola di diritto³².

È su queste basi che potrebbe perciò valutarsi una potenziale, ulteriore, differenza fra il caso dell’*intraneus* e quello dell’*extraneus* nel reato associativo: la natura generalmente temporanea della condotta concorsuale eventuale, contrapposta alla tradizionale continuità propria della partecipazione, dovrebbe escludere, in ipotesi, l’uso di questo particolare espediente probatorio in vicende processuali vertenti su una simile condotta di fiancheggiamento dall’esterno del sodalizio. Il meccanismo di semi ‘inversione dell’onere probatorio’ non dovrebbe cioè poter ammettersi ove si controvertesse di una responsabilità per concorso esterno. E questo particolare trattamento processuale potrebbe non essere stato trascurato dall’Accusa, in considerazione poi anche delle sue ricadute sul piano della doppia contestazione dei reati di cui agli artt. 416 e 416 *bis* c.p.

3. 4 Le tipicità della condotta di reato

Formulati questi apprezzamenti in merito alla progressione della forma *criminis* contestata, è bene meditare, di seguito, sulle tipicità della condotta di reato ascritta nei confronti di Andreotti così da comprendere a pieno il significato delle scelte dei P.M. palermitani.

Anzitutto deve considerarsi come, a dispetto della opzione normativamente offerta fra la figura di un partecipe ‘semplice’ (art. 416 c. 2 c.p., art. 416 *bis* c. 1 c.p.) – vale a dire di un soggetto il cui apporto alla consorteria criminale sia riconducibile alla mera partecipazione alla stessa – e quella di un partecipe ‘qualificato’ (art. 416 c. 1 c.p., art. 416 *bis* c. 2 c.p.) – vale a dire di un soggetto che svolge nell’interesse del sodalizio compiti di promozione, costituzione, organizzazione e direzione –, i P.M. si

indicano un soggetto come ‘avvicinato’. [...] Peraltro, una volta accertata la partecipazione al sodalizio, il reato di cui all’art. 416 *bis* c.p. è da ritenersi concretizzato indipendentemente dall’accertamento sugli apporti del soggetto alla realizzazione degli scopi sociali”.

³² Francesco Menditto, *L’attualità della pericolosità sociale va accertata senza presunzioni, anche per gli indiziati di mafia*, in “penalecontemporaneo.it”, p. 9.

orientino nei confronti della prima figura, con le conseguenti ricadute sul piano del trattamento sanzionatorio (ovviamente più mite per il partecipe 'semplice').

Ma deve aggiungersi dell'altro.

Una costante della trattazione dei delitti associativi, sollecitata dalla già richiamata lacunosità del testo legislativo, è costituita dalla sperimentazione di moduli ermeneutici variegati, in parte già richiamati, riconducibili alla nozione di partecipe. Giurisprudenza e dottrina³³ hanno cioè, nel tempo, riempito il significato della partecipazione ad una consorteria criminale di diversi, possibili, contenuti.

Ciò impone di verificare in che termini le scelte promosse dall'Accusa in seno al processo Andreotti si rapportino a tali orientamenti ermeneutici.

In questo senso, a fronte di un panorama giurisprudenziale eterogeneo quanto alle possibilità di trattare la condotta dell'*intraneus* ad un sodalizio criminale attraverso vari modelli probatori (cd. psicologico, causale, organizzatorio, misto), va evidenziato che l'Accusa rivendica una nozione pragmatica e fattuale di partecipe ('semplice'); i P.M. palermitani individuano infatti la figura del partecipe nella persona di chi – anche per *facta concludentia* – si sia comportato come un associato ponendo in essere comportamenti di disponibilità, cui abbiano fatto riscontro atti di concreta aspettativa da parte dell'associazione, volti a permettere l'attuazione del programma criminoso e ciò a prescindere da un'avvenuta affiliazione formale al sodalizio.

In questi termini, l'organo inquirente aderisce³⁴, nella formulazione dei capi di imputazione, ai rilievi formulati dalla Corte di Cassazione in occasione del giudizio di legittimità del maxiprocesso (o cd. maxiuno) di Palermo³⁵, per sostenere che l'adesione di Giulio Andreotti a Cosa Nostra verrebbe dimostrata dalla *disponibilità*, non occasionale, offerta al sodalizio, ad ascoltare e a prodigarsi in vista della soddisfazione di richieste, molteplici, prevenienti dai suoi referenti mafiosi; tale disponibilità sostanzierebbe un apporto che, lungi dal dover rispondere a forme predeterminate sul modello di un reato a forma vincolata, integrerebbe esso stesso

³³ Si rinvia a Giuseppe Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 381 ss.

³⁴ *Memoria depositata dai P.M. nel procedimento penale instaurato nei confronti di Giulio Andreotti*, 1995, p. 933.

³⁵ Cass. Pen., Sez. VI, 30 gennaio 1992, Altadonna e altri, in C.E.D. Cass. n. 190640.

gli estremi della prova di un contributo apprezzabile: la permanente e sempre utilizzabile offerta di contributo, anche materiale, di Andreotti a Cosa Nostra, potendo già di per sé dirsi potenziatrice dell'attività dell'associazione, descriverebbe cioè, secondo l'Accusa, un "far parte" del sodalizio nella forma di un modello organizzatorio.

4. Le tre sentenze decisorie

Il 23 ottobre 1999, a conclusione di un dibattimento durato complessivamente più di quattro anni, con la celebrazione di circa 250 udienze e l'escussione di quasi 360 testimoni e di 27 collaboratori di giustizia, la Quinta Sezione Penale del Tribunale di Palermo, presieduta da Francesco Ingargiola, giudici consiglieri Antonio Balsamo e Salvatore Barresi, *assolve*, dopo una camera di consiglio durata 11 giorni – la più lunga camera di consiglio in un procedimento penale con un solo imputato – Andreotti da entrambe le imputazioni a lui ascritte perché "*il fatto non sussiste*" ai sensi dell'art. 530 c. 2 c.p.p.

Il 2 maggio 2003 la Prima Sezione Penale della Corte d'Appello di Palermo, presieduta da Salvatore Scaduti, giudici consiglieri Mario Fontana e Gioacchino Mitra, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara, dopo una camera di consiglio durata otto ore, *non doversi procedere* nei confronti di Giulio Andreotti in ordine al reato di associazione per delinquere 'semplice' (capo A), *commesso* fino alla primavera del 1980, per essere lo stesso reato estinto per *prescrizione* ai sensi degli artt. 157 e ss. c.p., 531 c.p.p., 605 c.p.p.; *conferma* nel resto (capo B) la appellata sentenza.

Il 15 ottobre 2004, dopo una camera di consiglio durata due ore, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, presieduta da Giuseppe Maria Cosentino, giudici consiglieri Maurizio Massera, Antonio Morgigni, Francesco De Chiara e Carlo Podo, dispone il *rigetto* dei ricorsi di Accusa e Difesa con *condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali* del giudizio (art. 616 c.p.p.) e conseguente conferma del giudizio di secondo grado.

I dispositivi delle tre sentenze (due di merito e una di legittimità) intervenute in seno al processo Andreotti rappresentano la sintesi più efficace dell'intero procedimento penale. Essi scandiscono le difformità di valutazioni da parte dei collegi giudicanti nella lettura dei fatti del processo, che hanno condotto a esiti processuali in parte eterogenei.

Occorre quindi procedere con ordine.

4.1 La sentenza della Quinta Sezione Penale del Tribunale di Palermo³⁶

In esito al giudizio di primo grado il Tribunale di Palermo assolve Andreotti da entrambe le imputazioni a lui ascritte con la formula di diritto contenuta all'interno dell'art. 530 c. 2 c.p.p.: fra le diverse formule assolutorie previste da tale norma, i giudicanti adoperano quella che impone l'assoluzione dell'imputato laddove il fatto di reato non sussista in quanto insufficiente, mancante o contraddittoria ne è la prova. In sostanza, la norma del codice di procedura penale attesta, sul piano logico-giuridico, la funzione del principio penalistico *in dubio pro reo*.

Secondo il collegio palermitano, quindi, a dispetto dell'apparato accusatorio, non è *sufficientemente* identificabile alcuna vicenda storica e personale, dotata di pregnanza materiale e di consequenzialità logica, sussumibile sotto le due fattispecie incriminatrici; come tale la condotta di Andreotti è ritenuta estranea ad ogni profilo di tipicità penale in quanto si ritiene che non sia stata raggiunta, con la necessaria certezza, la prova di una sua responsabilità penale ai fini di una pronunzia di condanna.

Se si trascende il dato squisitamente procedurale si potrebbe dire che la sentenza ha un che di anomalo. Stando al corredo motivazionale il Tribunale arriva infatti a ritenere comprovati alcuni dei temi di prova portati dall'Accusa sebbene, in tutta sostanza, con un valore ben diverso da quello immaginato dai magistrati inquirenti. I giudicanti ritengono dimostrati, *in primis*, i "diretti rapporti personali" di Andreotti con i cugini Antonino e Ignazio Salvo³⁷, "profondamente inseriti in Cosa Nostra", e il

³⁶ Trib. Palermo, 23 ottobre 1999, Andreotti, in "Foro it.", 2001, vol. II, pp. 96 ss.

³⁷ Sono, al riguardo, ritenuti provati tutta una serie di fatti: il regalo di un vassoio d'argento, da parte di Andreotti, in occasione delle nozze della figlia primogenita di Antonino Salvo del 6 settembre 1976;

“forte legame politico” e lo “stretto rapporto fiduciario” fra Andreotti e Salvo Lima, di cui è riconosciuta la “stabile collaborazione con Cosa Nostra” addirittura antecedente alla sua adesione alla corrente andreottiana nel 1968.

Gli stessi riconoscono, di seguito, l’esistenza di numerose manifestazioni di “cointeressenza”³⁸ fra Vito Ciancimino e il suo gruppo politico e la corrente andreottiana di Lima, le quali ricevettero l’“assenso del sen. Andreotti”³⁹ [...] “in un periodo in cui (Ciancimino) era stato raggiunto da pesanti accuse in sede politica e in cui era ampiamente nota la sua vicinanza con ambienti mafiosi”.

In riferimento alle relazioni con Lima, con i cugini Salvo e con Ciancimino, però, pur comprovati gli effettivi rapporti di frequentazione tra questi e Andreotti, i giudici ritengono di non poter trarre conseguenze sanzionatorie.

Così, nei primi due casi, i giudici affermano non essere stato dimostrato che Andreotti fosse a conoscenza dei legami mafiosi dei cugini Salvo e di Lima con Cosa Nostra; questo permette poi ai giudicanti di ‘riqualificare’ i rapporti con l’imputato come esclusivamente politici (nel caso del legame con Lima) o personali (nel caso del legame coi Salvo).

Con riferimento a Ciancimino, invece, l’istruttoria dibattimentale non è – secondo il Tribunale di Palermo – stata in grado di dimostrare che l’imputato, nell’ambito di tali rapporti, “abbia espresso una stabile disponibilità ad attivarsi per il perseguimento dei fini propri dell’organizzazione mafiosa, ovvero abbia compiuto concreti interventi funzionali al rafforzamento di Cosa Nostra”. Anche in questo

le testimonianze di una conversazione gioviale avvenuta fra Antonino Salvo e Andreotti a margine di un incontro presso l’hotel Zagarella, a Santa Flavia, il 7 giugno 1979 – tale da suscitare nei testimoni oculari il convincimento che i due già si conoscessero; una telefonata compiuta, nel settembre 1983, da un soggetto appartenente all’*entourage* di Andreotti per sincerarsi delle condizioni di salute di Giuseppe Cambria, amico e socio in affari dei Salvo; l’appunto dell’utenza telefonica di Andreotti in un’agenda di Ignazio Salvo sequestrata in esito all’arresto dei due cugini Salvo il 12 novembre 1984; l’utilizzo da parte di Andreotti, per i propri spostamenti in Sicilia, di un’auto intestata alla S.A.T.R.I.S. S.P.A., la società esattoriale di proprietà dei cugini Salvo.

³⁸ “La gestione del finanziamento delle tessere di partito della corrente regionale ciancimianiana, per un esborso quantificato in 40 milioni di lire, ad opera degli uomini di Andreotti, in specie Gaetano Caltagirone; l’appoggio politico dato dai delegati di Ciancimino alla corrente andreottiana in occasione dei congressi nazionali del partito del 1980 e del 1983”.

³⁹ “Il sen. Andreotti incontrò a Roma tre volte (rispettivamente intorno al 1976, il 20 settembre 1978 e nel 1983) Vito Ciancimino, esponente della Democrazia Cristiana di Palermo il quale aveva instaurato da lungo tempo un rapporto di stabile collaborazione con lo schieramento ‘corleonese’ di Cosa Nostra”.

caso, quindi, i giudici concludono per la sola natura politica dei rapporti senza rilevanza penale alcuna.

Tali conclusioni producono, per vero, un altro effetto decisivo: i giudicanti, pur di fronte ad un ricostruito contesto di terribile gestione delinquenziale della corrente andreottiana capitanata da Lima in Sicilia, escludono, in assenza di un dato certo quanto alla contezza dei legami mafiosi di Lima, la consapevole avvenuta messa a disposizione da parte di Andreotti della stessa quale struttura di servizio per Cosa Nostra.

I giudicanti valutano poi i rapporti tra Andreotti e Michele Sindona.

Il Tribunale di Palermo riconosce l'esistenza di forti legami fra il finanziere siciliano e "alcuni autorevoli esponenti dell'associazione mafiosa (Cosa Nostra ndr)", "per conto dei quali il Sindona svolgeva attività di riciclaggio" nonché il continuativo interessamento di Andreotti per i guai finanziari della Banca Privata Italiana e della Franklin National Bank di Sindona in un periodo in cui il primo ricopriva importantissime cariche governative ed erano già state emanate misure giudiziarie nei confronti del secondo⁴⁰. I giudicanti riconoscono che questo canale di dialogo era stato mantenuto anche in esito alla morte dell'avv. Giorgio Ambrosoli⁴¹ l'11 luglio 1979, avvenuta su mandato dello stesso Sindona secondo quanto risulta in Ass. Milano, 18 marzo 1986, n. 20, Sindona+25.

A questo proposito il Tribunale di Palermo divide in due blocchi temporali le diverse forme di iniziative intraprese dal politico a sostegno del finanziere⁴². *Discrimen* fra i

⁴⁰ La magistratura di Milano, in esito all'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Banca Privata Italiana - nata nell'agosto del 1974 dalla fusione tra Banca Finanziaria Italiana e Banca Unione - aveva emesso, nel settembre del 1974, due mandati di cattura per Sindona per i reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali.

⁴¹ Il 27 settembre 1974 l'avv. Giorgio Ambrosoli fu nominato dall'allora Governatore della Banca d'Italia, Guido Carli, Commissario liquidatore della Banca Privata Italiana. Nel corso della sua attività di Commissario liquidatore Ambrosoli si rendeva conto delle gravi irregolarità di gestione e delle falsificazioni delle scritture contabili dell'istituto di credito, a cui ben presto si aggiungevano i sospetti sull'esistenza di legami fra Sindona e la criminalità organizzata. Stoicamente resistendo a pressioni e minacce ricevute per convincerlo ad assumere un atteggiamento morbido nei confronti della proprietà, ovvero di Sindona, così da permettere un accordo con la Banca d'Italia, l'avv. Ambrosoli veniva ucciso l'11 luglio 1979, esattamente il giorno prima in cui avrebbe sottoscritto una dichiarazione formale nella quale confermava la necessità di liquidare la banca con l'attribuzione delle responsabilità a Sindona.

⁴² Al primo blocco si riferiscono i tentativi, avviati ma falliti, di "sistemazione" della banca sindoniana aventi come destinatari finali i vertici della Banca d'Italia e il Commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, l'avv. Giorgio Ambrosoli. Si tratta di manovre comprovate di natura molteplice - si

due momenti è considerato essere il momento in cui è stata raggiunta la prova certa, in dibattimento, della consapevolezza, da parte di Andreotti, in merito alle pressioni di natura (anche) mafiosa connesse ai progetti di sistemazione delle attività finanziarie sindoniane. Le ragioni di tale scelta divisoria riposano in un dato di rilevanza giuridica: affinché le condotte di Andreotti possano integrare il reato di associazione per delinquere, ‘semplice’ e di tipo mafioso, è richiesta infatti *l’affectio societatis*, vale a dire l’elemento soggettivo (dolo) della fattispecie che denota l’adesione dell’imputato al sodalizio criminale⁴³.

Così facendo, per quanto è stato accertato che “il significato essenziale dell’intervento spiegato dal sen. Andreotti [...] era conosciuto dai referenti mafiosi del Sindona” si ritiene non sufficientemente dimostrato che nel momento in cui l’imputato realizzò i comportamenti suscettibili di agevolare il Sindona, egli fosse consapevole della natura dei legami che univano il finanziere siciliano ad alcuni esponenti autorevoli di Cosa Nostra. Una simile consapevolezza si ritiene essere stata raggiunta solo in un momento successivo, quello riferibile al secondo blocco temporale di iniziative, in riferimento al quale le condotte poste in essere da Andreotti, questa volta in un’ottica oggettiva e non soggettiva, sono valutate non idonee a soddisfare il requisito di rilevanza penalistica.

parla infatti di due progetti – condotte attraverso il sostegno alla nomina di Mario Barone a terzo amministratore delegato del Banco di Roma (il Banco di Roma avrebbe dovuto rilevare la Banca Privata Italiana, la Società Generale Immobiliare e la Finabank, tutti istituti di proprietà di Sindona), l’assegnazione degli incarichi sul “secondo progetto di sistemazione” al Ministro Gaetano Stammati e a Franco Evangelisti, stretti collaboratori dell’imputato – Stammati fu anche massone della P2 – e la ricerca di appoggio di varie personalità (tra cui l’ingegner Fortunato Federici, il capo della P2 Licio Gelli e il Direttore Generale del Banco ambrosiano Roberto Calvi).

Al secondo blocco sono riferite delle “istruzioni”, non meglio precisate all’esito del dibattimento, che Andreotti, secondo il racconto dell’avvocato di Sindona Rodolfo Guzzi, aveva impartito, con le annesso assicurazioni, per la sistemazione dei guai finanziari della Franklin National Bank, l’altra banca acquistata da Sindona nel 1972; tali vicissitudini finanziarie sarebbero poi sfociate in una formale incriminazione di Sindona da parte dell’Autorità Giudiziaria americana nel marzo del 1979. Durante tutto l’arco di queste manovre l’impegno effettivo di Andreotti è apparso inoltre testimoniato: da una fitta serie di incontri con l’avvocato di Sindona Rodolfo Guzzi (almeno nove); da un incontro con Sindona celebratosi personalmente in America, fra il 1976 e il 1977, a Washington, quando Sindona era latitante; da un incontro (il 23 agosto 1976) con due componenti della comunità italo-americana, Philip Guarino e Paul Rao; da uno scambio epistolare fra Andreotti e Sindona.

⁴³ Secondo l’indirizzo prevalente, l’associazione per delinquere è un reato a dolo specifico. L’elemento soggettivo del reato, infatti, consiste nella coscienza e volontà del partecipe di inserirsi nella struttura organizzativa dell’associazione e nell’ulteriore fine di realizzare il programma criminoso, con la consapevolezza del ruolo assegnatoli; non si ritiene necessario che le finalità delinquenziali si realizzino a fini sanzionatori. Quanto al rapporto tra elemento soggettivo e cd. metodo mafioso si veda: Giuseppe Turone, *op. cit.*, pp. 381 ss.

Secondo la formula già vista, i giudicanti concludono che un simile interessamento ai guai finanziari di Sindona, esclusa la componente mafiosa, poteva essere motivato “da ragioni *politiche* (connesse ad esempio, a ‘finanziamenti’ erogati dal Sindona a vantaggio della Democrazia Cristiana), ovvero da pressioni esercitate sul sen. Andreotti da ambienti massonici facenti capo a Licio Gelli”, con cui sono peraltro risultati provati gli intensi rapporti dell’imputato.

Il Tribunale di Palermo valuta, di seguito, il colloquio riservato avvenuto tra Andreotti e il mafioso Andrea Manciaracina⁴⁴ (uno degli uomini più fidati di Salvatore Riina tanto da essere fra i pochi a conoscere i luoghi in cui questi conduceva la sua latitanza) del 19 agosto 1985.

Pur ritenuta l’esistenza di questo confronto, i giudici palermitani arrivano a valutare non penalmente rilevante la condotta di Andreotti. Valutando il colloquio come un episodio isolato, non sintomatico di alcuna relazione di nuovo corso con l’ala ‘corleonese’ di Cosa Nostra di cui Manciaracina poteva dirsi ‘ambasciatore’, il collegio esclude che un singolo incontro, dal contenuto non ricostruito, possa denotare un rapporto di stabile e sistematica collaborazione alla stregua di una partecipazione a Cosa Nostra. Il Tribunale non ritiene cioè sia stata raggiunta la prova, in dibattimento, della presenza, nella condotta di Andreotti, dell’*affectio societatis*.

Con riferimento ai restanti temi di prova, il collegio ne esclude via via la fondatezza con formule simili che privano di rilevanza gli elementi portati dall’Accusa sulla base di ravvisate genericità, contraddizioni, incongruenze, inattendibilità, incompletezze, insufficienze o assenze dei necessari riscontri oggettivi.

Alla luce dei rilievi promossi dai giudicanti in ordine ai fatti del processo è possibile ritenere che la sentenza di primo grado sia emblematica di una netta contrapposizione tra due *diverse tecniche di valutazione degli addebiti*, ancorate ad

⁴⁴ Stando ad una relazione del Commissario di Pubblica Sicurezza di Mazara del Vallo, secondo quanto notato dal Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Francesco Stramandino in servizio presso il luogo del fatto, il 19 agosto 1985 Giulio Andreotti incontrò, nel corso di un suo intervento presso l’Hotel Hopps, il mafioso Andrea Manciaracina (figlio del *boss* Vito Manciaracina già tratto in arresto nel 1988 per il reato di associazione mafiosa e all’epoca latitante quale imputato dello stesso delitto) appartandosi in una saletta privata dell’albergo grazie ai servizi del sindaco di Mazara, Gasperino Zaccaria.

altrettante *impostazioni penalistiche* delle condotte di reato, fatte proprie rispettivamente dai P.M. e dal Tribunale di Palermo.

L'Accusa, lo si è visto, adopera un ragionamento probatorio 'per storia complessiva di fatti' in considerazione di una nozione di partecipazione intesa come disponibilità interessata di Andreotti a prodigarsi per soddisfare interessi variegati di Cosa Nostra lungo un corposo arco temporale.

I giudici di primi grado percorrono, invece, una diversa via *applicativa*. Essi praticano una nozione di partecipazione intesa unicamente o come affiliazione *formale* (modello organizzatorio 'puro') o come contributo effettivo alla causa criminale (modello causale). A questo impianto penalistico consegue una diversa impostazione probatoria: al ragionamento 'per storia complessiva di fatti' adoperato dall'Accusa è opposto un ragionamento 'per episodi'. Ne discende un meccanismo atomistico di lettura degli addebiti: il *thema probandum* è spezzettato in tanti capitoli slegati fra loro e ciascun episodio viene inteso come autonoma vicenda probatoria a se stante di cui è ricercata la valenza intrinseca idonea ad elevare la 'microcondotta' dell'imputato o a contributo causale apprezzabile o a prova di un'avvenuta affiliazione formale alla consorteria criminale (affiliazione formale che, come già detto, l'Accusa aveva in partenza escluso, v. *supra*, par. 3).

L'uso della formula di diritto ex art. 530 c. 2 c.p.p. prescelta dai giudicanti ricalca così, e in buona sostanza, la funzione che era stata propria, prima della sua soppressione ad opera del codice di procedura penale del 1989, della *formula dubitativa o cd. di assoluzione per insufficienza di prove* fondata sulla "ripetizione *ad infinitum* di uno schema scolastico"⁴⁵: esposizione di un elemento indiziante, sottolineatura del suo valore, valutazione tendenzialmente definitiva del perché, singolarmente considerata, la circostanza potrebbe avere altre spiegazioni.

Questo *modus judicandi* sorprende non soltanto se rapportato agli orientamenti prevalentemente praticati dalla giurisprudenza dell'epoca⁴⁶; esso desta non poche

⁴⁵ Livio Pepino, *L'assoluzione del sen. Andreotti: un revival dell'insufficienza di prove?*, in "Questione Giustizia", 2000, p. 965.

⁴⁶ Si veda, ad esempio: Cass. Pen., Sez. I, 24 dicembre 1998, Buono e altro, ove si legge che "nei procedimenti in cui l'ipotesi accusatoria si regge su una pluralità di elementi di carattere indiziario, il giudice di merito è chiamato a una duplice operazione: deve *prima* valutare tali elementi *singolarmente*, per stabilire se presentino il requisito di certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e per saggiarne la valenza indicativa individuale

perplessità pure se raffrontato alle linee guida in diritto offerte dagli stessi giudicanti all'interno della motivazione decisoria.

Il Tribunale aderisce infatti, e *in linea teorica*, ad un modello di partecipazione all'associazione per delinquere, 'semplice' e di tipo mafioso, di tipo organizzatorio; si tratta, in buona sostanza, di quel paradigma che associa il disvalore penalmente rilevante della condotta del partecipe alla assunzione, da parte dell'agente, di un ruolo all'interno della struttura organizzativa criminale. In opposizione ad una accezione rigorosa o 'pura' del paradigma, radicata attorno ad un mero fatto di affiliazione formale, il collegio palermitano afferma che l'innesto dell'agente possa essere ritratto anche per *facta concludentia*, cioè da comportamenti in grado di rappresentare univocamente l'assunzione di un ruolo o lo svolgimento di un compito nell'interesse del sodalizio. Il Tribunale riconosce, così, la spendibilità anche di una nozione di affiliazione *non formale*.

In esemplificazione di questi possibili fatti concludenti, il Tribunale riconosce che, data la natura di reato a forma libera, la partecipazione all'associazione per delinquere possa radicarsi anche attorno ad una permanente disponibilità dell'agente ad attivarsi per il conseguimento degli obiettivi o del rafforzamento della associazione in quanto rappresentativa di un avvenuto inserimento nella struttura criminale. Tale disponibilità, si argomenta, rappresenta la soglia minima di quel contributo, pur lieve ma apprezzabile, richiesto al soggetto agente per considerarsi *intraneus* all'associazione. Tale contributo è detto infine potersi estrinsecare sia in una attività materiale sia in un'attività morale, non occorrendo con ciò che ogni partecipe si renda protagonista di specifici episodi delittuosi.

In esito a ciò il Tribunale individua quattro possibili forme di contiguità fra esponenti politici ed associazioni di tipo mafioso (riconducibili, a seconda dei casi, alla forma dell'*intraneus* all'associazione o a quella del concorrente esterno), vale a dire:

- il politico formalmente organico al sodalizio;

che di norma (tranne il raro caso del cd. indizio necessario, da cui è logicamente desumibile una sola conseguenza) è di portata possibilistica; e deve *quindi* passare a un *esame globale* degli elementi di cui può essere riconosciuto carattere di certezza per verificare se la relativa ambiguità di essi isolatamente considerato, possa in una visione unitaria, risolversi".

- il referente politico dell'organizzazione di tipo mafioso che realizza una condotta partecipativa per *facta concludentia*;
- il candidato politico che contratta in modo episodico con esponenti dell'associazione mafiosa il "procacciamento del voto degli affiliati e la coercizione del voto altrui, in cambio dell'offerta di favori sistematicamente prestati all'organizzazione criminale";
- il politico che pone in essere "episodiche condotte compiacenti, concretantisi, ad esempio, nella concessione di singoli favori".

La lettura atomistica dei fatti del processo dimostra, allora, come i giudicanti *manchino di applicare i rilievi teorico-dogmatici* apprestati in motivazione: il Tribunale, nel momento in cui rifiuta una valutazione degli addebiti per 'storia complessiva di fatti' vanifica cioè il proprio stesso assunto secondo cui la condotta partecipativa può ritrarsi da un fatto concludente come la disponibilità a prodigarsi per il sodalizio criminale.

A tal stregua, ricercando in ogni singolo addebito gli estremi, oggettivo e soggettivo, della partecipazione di Andreotti a Cosa Nostra, il collegio palermitano *finisce con l'applicare ad un caso di contestata partecipazione i rigori probatori proprio del modello del concorso esterno nel reato associativo*.

Avverso la sentenza del Tribunale di Palermo vengono proposti due appelli: uno da parte dei P.M. di Palermo, l'altro da parte della Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo.

4.2 La sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Appello di Palermo⁴⁷

Il giudizio di secondo grado registra un'importante *reformatio in peius* della sentenza del Tribunale di Palermo.

La Corte di Appello ritiene infatti comprovata al di là di ogni ragionevole dubbio la partecipazione di Andreotti a Cosa Nostra fino alla primavera del 1980. Per le condotte commesse successivamente a questo periodo viene invece confermata la decisione assolutoria di grado precedente.

⁴⁷ App. Palermo, 2 maggio 2003, Andreotti, "Foro it.", 2004, p. 31.

All'interno del dispositivo di appello i giudicanti affermano infatti che Andreotti ha commesso il reato di associazione per delinquere 'semplice' sebbene questo, alla data del giudizio, è risultato prescritto; gli stessi affermano poi che Andreotti non ha, al contrario, commesso il reato di associazione di tipo mafioso, da cui come tale risulta assolto secondo la formula di diritto contenuta all'interno dell'art. 530 c. 2 c.p.p. e già adoperata dal Tribunale di Palermo

Del *modus judicandi* fatto proprio dalla Corte è possibile rimarcare da subito due elementi.

Il primo è che, in opposizione al ragionamento prospettato dall'Accusa e anche dal Tribunale, le condotte contestate a Giulio Andreotti sono riordinate in due diverse categorie storiche (all'interno della sentenza si parla infatti di due "epoche"), corrispondenti ad una prima stagione antecedente (fino al 1980) e ad una seconda stagione successiva (dal 1981) all'avvento dell'egemonia dei 'corleonesi' di Riina e Provenzano all'interno di Cosa Nostra – evento riconducibile alla cd. seconda guerra di mafia.

Il secondo, di portata quasi sociologica, è che la Corte prova a collocare separatamente due lati 'contraddittori' dell'imputato: da un lato, si ricostruisce che Andreotti, uomo di partito e di corrente, si colloca in un reticolo di potere comprendente esponenti mafiosi da lui conosciuti e frequentati e a lui legati; dall'altro lato, si prospetta che Andreotti, uomo di governo, si è impegnato nel contrasto alla mafia⁴⁸, almeno a far data dai suoi ultimi gabinetti (1989-1992).

⁴⁸ Valga, al riguardo, l'imponente produzione normativa offerta da Andreotti, in sede di spontanee dichiarazioni, il 28 ottobre 1998, durante il dibattimento del primo grado di giudizio: il c.d. decreto Vassalli – si tratta del D.L. 12 settembre 1989 n. 317 ("Modifica della disciplina della custodia cautelare"), reiterato con il D.L. 13 novembre 1989 n. 370, che fu convertito, con modificazioni, nella l. 22 dicembre 1989 n. 410; la l. 19 marzo 1990 n. 55 ("Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"); la l. 20 ottobre 1990 n. 302 ("Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata"); la l. 30 novembre 1990 n. 359 ("Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 ottobre 1990 n. 276, recante aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria"); la l. 15 gennaio 1991 n. 16 ("Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'Interno per il potenziamento dell'attività antidroga"); la l. 15 marzo 1991 n. 82 ("Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia); la legge 22 aprile 1991 n. 133 ("Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1 marzo 1991 n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del Codice di Procedura Penale e modifiche di norme in tema di durata della

custodia cautelare”); la l. 5 luglio 1991 n. 197 (“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 maggio 1991 n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio”); la l. 12 luglio 1991 n. 203 (“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa”); la l. 19 luglio 1991 n. 216 (“Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose”); la l. 22 luglio 1991 (“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 1991 n. 164, recante misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso”); la l. 5 ottobre 1991 n. 314 (“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 agosto 1991 n. 247, recante modificazioni del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, relativamente all’arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope”); la l. 8 novembre 1991 n. 356 (“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 settembre 1991 n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione di procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti”); la l. 30 dicembre 1991 n. 410 (“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 ottobre 1991 n. 345, recante disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata”); la l. 18 gennaio 1992 n. 16 (“Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali”); la l. 20 gennaio 1992 n. 8 (“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 20 novembre 1991 n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata”); la l. 5 febbraio 1992 n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”); la l. 5 febbraio 1992 n. 104 (“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”); la l. 18 febbraio 1992 n. 172 (“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 dicembre 1991 n. 419, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive”); la l. 7 febbraio 1992 n. 181 (“Modifiche al Codice Penale in tema di delitti contro la pubblica amministrazione”); il D.L. 29 febbraio 1992 n. 193 (“Modifiche ed integrazioni al D.L. 30 dicembre 1989 n. 416 convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 1990 n. 39, in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari”); la l. 28 febbraio 1992 n. 217 (“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 gennaio 1992 n. 9, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri”); la l. 6 marzo 1992 n. 216 (“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 gennaio 1992 n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell’Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all’esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di Polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di Polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici”); il D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (“Modifiche urgenti al nuovo Codice di Procedura Penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa”), convertito in legge sotto il ‘governo Amato’. L’imputato ha altresì menzionato i seguenti d.lgs. adottati ai sensi dell’art. 7 della l. 16 febbraio 1987 n. 81 (“Delega Legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo Codice di Procedura Penale”); il d.lgs. 30 ottobre 1989 n. 351 (“Sostituzione del comma 5 dell’articolo 125 del Codice di Procedura Penale concernente la compilazione e la custodia dei verbali relativi a decisioni di collegi giudicanti”); il d.lgs. 2 febbraio 1990 n. 15 (“Modificazioni agli articoli 71 e 72 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 21 e 22 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 449, sulla delega delle funzioni di Pubblico Ministero); il d.lgs. 17 febbraio 1990 n. 24 (“Modifica dell’art. 258 del d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, per il prolungamento dei termini per le indagini, per la richiesta di giudizio immediato e per la richiesta di decreto penale di condanna, con riferimento alla disciplina transitoria del codice di procedura penale”); il d.lgs. 12 aprile 1990 n. 77 (“Modificazioni agli articoli 242 e 244 del d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, in tema di termini per la definizione dei procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme del Codice di Procedura Penale abrogato”); il d.lgs. 22 giugno 1990 n. 161 (“Nuove disposizioni sulla durata delle indagini preliminari, sui termini per la richiesta di decreto penale di condanna e su alcuni termini previsti dalla disciplina transitoria”); il d.lgs. 20 luglio 1990 n. 193

Questa cesura permette di ricalcare ulteriormente la distanza, anche cronologica, tra i due diversi capi d'imputazione: l'associazione per delinquere 'semplice', il cui circuito è quello della prima "epoca", e l'associazione di tipo mafioso, che ricomprende le vicende della seconda "epoca". Sulla base di queste valutazioni la Corte distingue tra una prima zona di responsabilità penale e una seconda di insufficienza probatoria in merito alle condotte contestate; in riferimento a tale ultima l'attività istituzionale antimafia dell'imputato, collocata a margine dell'ascesa dei 'corleonesi', è valutata, unitamente ad altre circostanze, come la prova di una (tardiva) resipiscenza e dissociazione di Andreotti da Cosa Nostra.

In riferimento alla *prima* "epoca", i giudicanti ritengono, dunque, sia stata dimostrata, con rilevanza penalistica, "l'esistenza di relazioni dell'imputato con Cosa Nostra (in particolare con il gruppo che faceva riferimento a Bontate)", nonché, possiamo aggiungere, a Badalamenti.

La Corte ha da ciò dedotto che Andreotti fosse diventato un riferimento per i suoi referenti mafiosi, che contavano sulla sua amicizia e da essa traevano prestigio all'interno dell'organizzazione e fra gli uomini d'onore (anche provocando le invidie dei membri del sodalizio esclusi da tale rapporto), senza che però ciò implicasse necessariamente che l'amichevole disponibilità di Andreotti desse luogo, automaticamente, al coinvolgimento del medesimo in ogni affare la cui soluzione coinvolgesse interessi mafiosi.

L'evento più importante di questa comprovata partecipazione a delinquere è costituito dall'*incontro* - "considerato *essenziale*" dalla Corte ai fini del ragionamento probatorio (si veda *infra*) - tra Giulio Andreotti e Stefano Bontate nella primavera del 1980 connesso all'assassinio (6 gennaio 1980) del Presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella. Ribaltando il giudizio del Tribunale, la

("Nuova disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale in materia penale"); il d.lgs. 17 ottobre 1990 n. 293 ("Nuova disciplina dei procedimenti in fase di istruzione formale che proseguono con le norme del Codice di Procedura Penale abrogato"). "Alcuni tra i risultati più rilevanti di questa produzione normativa furono, *però*" - si legge nella motivazione della sentenza di primo grado - "conseguenza di iniziative assunte dall'on. Claudio Martelli (Ministro di Grazia e Giustizia dal 4 febbraio 1991 al 10 febbraio 1993) e dall'on. Vincenzo Scotti (Ministro dell'Interno nel VI e nel VII governo Andreotti), come si evince dalle deposizioni testimoniali rese rispettivamente dall'on. Martelli nel presente dibattimento e dall'on. Scotti nel processo n. 29/97 svoltosi davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta a carico di Mariano Agate ed altri 26 imputati per la 'strage di Via D'Amelio'".

Corte valuta infatti pienamente attendibili le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francesco Marino Mannoia⁴⁹, testimone oculare dell'evento.

Mannoia afferma che Mattarella era stata assassinato da Cosa Nostra dopo aver manifestato l'intenzione di far pulizia nell'ambiente politico dell'Isola, rompendo quindi ogni legame correntizio con Cosa Nostra e in tal modo entrando in contrasto con altri esponenti politici democristiani. Tale volontà di rinnovamento politico si era espressa – come riferito dal teste Virginio Rognoni nel corso della udienza del 20 maggio 1998 davanti al Tribunale di Palermo – in particolar modo tramite “il suo (del Presidente Mattarella *ndr*) intervento volto a fermare la procedura di alcuni appalti concorsi e di altri interventi nell'ambito della Amministrazione regionale”.

Stando a Mannoia successivamente all'omicidio di Mattarella Giulio Andreotti partecipò, in una villetta di proprietà di un familiare di Salvatore Inzerillo (altro esponente di spicco di Cosa Nostra e 'alleato' di Bontate), ad un incontro in presenza di Salvo Lima, i cugini Antonino e Ignazio Salvo, oltre a numerosi mafiosi tra cui appunto Stefano Bontate. Andreotti, è ricostruito, giungeva a questo incontro allo

⁴⁹ La testimonianza *de visu* del collaboratore appare avvalorata, per la Corte, da alcune prove, sia pure indirette, in quanto tali idonee ad appianare qualsiasi incertezza legata alla genericità cronologica circa la collocazione dell'incontro. In primo luogo si considerano i riscontri offerti dal collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè in sede di sue conoscenze *de relato*. Successivo riscontro è tratto da alcune dichiarazioni convergenti di Giuseppe Lipari, attinte anch'esse *de relato*. A conferma delle dichiarazioni degli ultimi due propalanti la Corte pone un ulteriore valido argomento logico: la circostanza che Bontate avesse potuto ben vantarsi con altri vertici del sodalizio (tra cui appunto Michele Greco e Bernardo Provenzano, fonti delle dichiarazioni dei due mafiosi considerati da ultimo) di quel suo rapporto privilegiato con l'imputato, ritenendo ammissibile così che anche altri esponenti mafiosi di spicco fossero venuti a conoscenza, in tal modo, del suo (Bontate) legame con quell'interlocutore (Andreotti).

Infine valide conferme esterne venivano tratte: 1) dai riscontri indiretti ricavati: dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta in ordine ai rapporti fra Andreotti e mafiosi di primo piano; dalle propalazioni del collaboratore di giustizia Giovanni Brusca, che aveva riferito di aver appreso da suo padre (Bernardo Brusca, capo mandamento della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato) e da Salvatore Riina dell'esistenza di relazioni fra Andreotti e il gruppo di Bontate e Badalamenti; dalle dichiarazioni rese da Antonino Mammoliti in merito alla vicenda del petroliere Nardini (su cui v. *infra*); dall'esistenza di legami tra i cugini Salvo e Andreotti (indicati per la prima volta da Mannoia e poi confermati da diversi collaboranti); dalla documentazione sui viaggi aerei 'secretati' dell'imputato, atterrato in quell'occasione (come riferito da Mannoia) all'aeroporto di Trapani-Birgi; dalle dichiarazioni menzognere, in sede processuale, di Andreotti quanto alle summenzionate frequentazioni. 2) dai riscontri logici alle dichiarazioni di Mannoia. Proprio in riferimento al rapporto con i cugini Salvo, intermediari del gruppo di Bontate e Badalamenti presso Andreotti, la Corte spende un argomento di tipo logico: se si escludesse il quadro delle relazioni così ricostruito rimarrebbe inspiegabile come persone legate ad Andreotti da intime relazioni (Salvo Lima e altri membri del suo *entourage* come Claudio Vitalone e Franco Evangelisti) potessero aver ammesso di aver avuto contatti con i Salvo mentre Andreotti ne era rimasto costantemente all'oscuro.

scopo di ottenere spiegazioni su quel delitto. Mannoia asserisce di non avervi partecipato, perché rimasto all'esterno della villa; egli afferma però di aver visto entrare ed uscire Giulio Andreotti (di cui descrive l'abbigliamento) dall'abitazione e di aver appreso del contenuto dell'incontro successivamente da Bontate, di cui Mannoia era personale confidente.

La Corte considera poi un altro *incontro*, cronologicamente antecedente, riferito da Mannoia in sede *de relato*. Stando al collaboratore di giustizia, in reazione alle posizioni politiche assunte da Piersanti Mattarella, vi sarebbe stato, fra la primavera e l'estate del 1979, un incontro tra Giulio Andreotti, i cugini Antonino e Ignazio Salvo, gli onorevoli Salvo Lima e Rosario Nicoletti, Stefano Bontate e altri mafiosi proprio per discutere della condotta assunta dal Presidente della Regione Sicilia. Bontate ne aveva poi riferito a Mannoia. Viene così ricostruito che Andreotti, pur avendo appreso della situazione di pericolo a cui il Presidente Mattarella si ritrovava esposto, non realizzò alcuna forma di soccorso nei confronti del compagno di partito.

La Corte valuta tale incontro alla stregua di un evento che, sebbene non decisivo ai fini della prova delle relazioni – già accertate – di Andreotti con una frangia di Cosa Nostra, può contribuire a rendere più chiaro il quadro che ricomprende la morte di Mattarella e l'incontro, verificato, della primavera del 1980.

La Corte sente di poter trarre conferma dell'esistenza dei rapporti dell'imputato con il gruppo di Bontate e Badalamenti anche da un'altra *vicenda*, quella *relativa al petroliere ciociaro Bruno Nardini* (imprenditore molto vicino alla corrente andreottiana laziale). Sovvertendo il giudizio del Tribunale, i giudicanti ritengono verificato l'intervento del capomafia Bontate, evocato da Andreotti, per porre fine alle pratiche estorsive provenienti da esponenti della 'ndrangheta calabrese nei confronti di Nardini. Sono ritenute così credibili le dichiarazioni rese in dibattimento da Antonino Mammoliti, almeno fino alla seconda metà degli anni '70 membro di una delle cosche più importanti della Calabria. L'ex capo 'ndrangheta riferisce che Andreotti chiese e ottenne che Bontate convincesse il *boss* calabrese Girolamo Piromalli a far cessare un'estorsione ad opera di alcune cosche 'ndranghetiste contro il petroliere, proprietario di numerose società che gestivano oltre 90 impianti

di deposito di carburante, molti dei quali situati nella provincia di Reggio Calabria (la pratica estorsiva, è ricostruito, si risolse, infine, tramite il pagamento di una somma in mano di Piromalli tra le 60 e 80 milioni di lire, quando la richiesta iniziale era nell'ordine di 1 miliardo di lire).

Considerazioni a sé meritano, successivamente, i *rapporti dell'imputato con Salvo Lima e i cugini Salvo*, già in certa misura accertati dal Tribunale.

Da un lato la Corte sente di poter concludere positivamente in ordine alla consapevolezza, da parte di Andreotti, di una loro vicinanza a Cosa Nostra, sia pure attraverso un percorso logico-deduttivo (v. *supra*, nota 49). Successivamente, però, la scelta di ripartire il *thema probandum* in due "epoche" risulta idonea a travolgere il significato indiziante dei rapporti con Lima e i cugini Salvo in assenza di una prova decisiva in merito ad un loro legame con i nuovi reggenti di Cosa Nostra ('i corleonesi').

In merito al legame con il finanziere Sindona, di seguito, l'attenzione è concentrata grossomodo sulla vicenda di maggior rilievo, vale a dire sul secondo tentativo di salvataggio della Banca Privata Italiana. Sul punto la Corte, se attesta che è innegabile l'interessamento palesato da Andreotti al riguardo, ritiene che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, non sia risultata più di una sua spregiudicata benevolenza in soccorso di Sindona; secondo i giudicanti non è risultato alcun effettivo intervento dell'imputato e lo stesso interessamento da parte di Andreotti viene giudicato come "non sempre vivo". Se tale disponibilità sottintendesse una richiesta della frangia mafiosa con cui sia Andreotti sia Sindona erano in contatto, la Corte non lo ritiene, peraltro, sufficientemente dimostrato; anzi, proprio a fronte di questa incertezza, i giudicanti traggono utile indizio di come il dialogo aperto coi mafiosi non si traducesse automaticamente in richieste rivolte ad Andreotti in vista di soluzioni di problemi di Cosa Nostra.

Altrettanto indimostrato risulta essere, per la Corte, il condizionamento del processo a carico dei due Rimi (Vincenzo e Filippo); i giudicanti ritengono possa sul punto congetturarsi una astratta disponibilità dell'imputato ad ascoltare la richiesta mafiosa essendo però rimasto irrimediabilmente incerto, all'esito del dibattimento, se Andreotti si sia poi concretamente attivato in vista dell'"aggiustamento". Quel che

appare sufficientemente provato è, semmai, secondo i giudicanti, l'*incontro* di Giulio Andreotti con Gaetano Badalamenti, nel 1978, a Roma, in relazione proprio al 'processo Rimi'.

I giudicanti ritengono, di seguito, condividendo le valutazioni espresse dal Tribunale, che non possano ritrarsi dal quadro delle vicende riguardanti gli omicidi del giornalista Carmine Pecorelli e del prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa elementi a dimostrazione del rapporto esistente fra Andreotti e Cosa Nostra⁵⁰.

La Corte considera, successivamente, i possibili *benefici* riscossi da Andreotti a partire da queste comprovate relazioni.

In prima battuta sono valutati i benefici *elettorali*. Malgrado le difficoltà nel trarre un atteggiamento unitario di tutta l'organizzazione mafiosa, i giudicanti ritengono che il peso di questo appoggio in occasione delle votazioni politiche fosse avvertito comunemente come rilevante rendendo astrattamente immaginabile, per un uomo politico, la ricerca di amichevoli relazioni, nell'ambiente mafioso, che permettessero di incanalare entro uno specifico bacino elettorale le preferenze del sodalizio.

L'appoggio di Cosa Nostra nei confronti degli appartenenti alla corrente andreottiana si è dimostrato, però, secondo la Corte, non essere stato esclusivo, considerati i successi riscossi in alcune occasioni dall'altra corrente politica attiva nell'Isola, la corrente dorotea; del resto i giudicanti esprimono un certo scetticismo in questo senso quando si riferiscono ad un "generico appoggio elettorale alla corrente andreottiana [...] *al di fuori* di una esplicita negoziazione".

⁵⁰ "Dal complesso di tali dichiarazioni (rese dal collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta *ndr*) era emerso [...] un presunto intreccio tra i segreti del caso Moro – conclusosi tragicamente con l'uccisione dello statista da parte delle Brigate Rosse il 9 maggio 1978 –, l'assassinio del giornalista Carmine Pecorelli [...] e quello del Prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa [...]". Con riferimento all'omicidio del giornalista Carmine Pecorelli si legge nella sentenza di appello: "Ciò che in questa sede conta non è tanto la positiva dimostrazione delle [...] affermazioni del Buscetta riguardanti le causali dell'omicidio Pecorelli, ma, appunto, l'astratta plausibilità della vicenda [...]: Pecorelli, nell'esercizio della sua attività giornalistica, dava o poteva dare fastidio ad Andreotti; Pecorelli è stato soppresso per ordine dei capimafia Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, su sollecitazione dei Salvo, per favorire Andreotti. [...] Anche emendato dagli *incerti e contraddittori* apporti, il quadro delineato conferisce, comunque, plausibilità alla *eventualità* che qualche zelante sodale dell'on. Andreotti, che coltivava stretti rapporti con i Salvo, abbia esternato (pur, in ipotesi, senza averne ricevuto alcuna richiesta) lamentele sulla attività giornalistica del Pecorelli e che i Salvo abbiano ritenuto di agevolare l'uomo politico inducendo i loro amici mafiosi Bontate e Badalamenti a sopprimere il predetto per favorire l'imputato".

Più interessante può dirsi, allora, la circostanza che Andreotti abbia inteso la struttura mafiosa come *strumento per operare interventi "extra ordinem"*, "ovvero per arrivare, in taluni casi peculiari, a soluzioni difficilmente raggiungibili seguendo canali ortodossi". Indicativa in questo senso potrebbe porsi, a parere dei giudicanti, la già scandagliata 'vicenda Nardini'.

Nel passaggio fra la prima e la *seconda* "epoca" dei fatti si colloca, a giudizio della Corte, una rottura decisiva: secondo i giudicanti, con il tragico esito della 'vicenda Mattarella', al netto del diverbio⁵¹ ricostruito in occasione dell'incontro della primavera del 1980, Andreotti matura la convinzione circa la pericolosità dei suoi interlocutori, evidentemente sottovalutata in precedenza (si tratta di conclusioni tratte dalla Corte) e avvalorata dai fatti di sangue degli anni '80⁵²; a partire da ciò Andreotti coltiva la decisione di allontanarsene progressivamente, mantenendo però riserbo istituzionale rispetto alle sue precedenti relazioni con Cosa Nostra.

I giudicanti motivano al riguardo contestualizzando lo sterminio del gruppo di Bontate e Badalamenti, di cui è dimostrato il legame con Andreotti, con l'ascesa dei 'corleonesi'.

Con ciò i giudici dell'appello sostengono che a far data dalla primavera del 1980 si esauriscano le indicazioni concernenti episodi sintomatici delle relazioni di Andreotti con alcuni referenti mafiosi di Cosa Nostra. L'avvento del gruppo di Riina e Provenzano è valutato, perciò, come un ulteriore e ineliminabile momento di rottura nelle relazioni di Andreotti con il sodalizio mafioso. E questo, oltre che per le ragioni già addotte, si ritiene valere perché nulla, secondo la Corte, autorizza a pensare, senza il rischio di un inaccettabile salto logico, che l'avvicendamento ai

⁵¹ Stando al racconto del collaboratore Mannoia, Stefano Bontate, durante il colloquio con Andreotti, gli avrebbe detto: "In Sicilia comandiamo noi, e se non volete cancellare completamente la DC dovete fare come diciamo noi. Altrimenti vi leviamo i voti non solo della Sicilia, ma anche quelli di Reggio Calabria e di tutta l'Italia meridionale. Potete contare soltanto sui voti del nord, dove votano tutti comunista, accettatevi questi". Di seguito Bontate avrebbe diffidato Andreotti dall'adottare leggi speciali di contrasto alla mafia poiché diversamente minacciava conseguenze gravissime. Mannoia riferisce inoltre che, dopo l'uccisione di Stefano Bontate, Salvatore Riina e i 'corleonesi' avrebbero cercato, senza riuscirvi, di rinsaldare tramite Salvo Lima, i rapporti con Andreotti, il quale però avrebbe dal 1987 in poi favorito scelte politiche di assoluto contrasto con gli interessi di Cosa Nostra.

⁵² Il riferimento va agli omicidi di: Gaetano Costa, Silvano Franzolin, Luigi Di Barca, Salvatore Raiti, Rosario Di Salvo, Pio La Torre, Paolo Giaccone, Carlo Alberto dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro, Domenico Russo, Rocco Chinnici, Mario Trapassi, Salvatore Bartolotta, Stefano Li Sacchi, Calogero Zucchetto, Ciaccio Montalto, Mario d'Aleo, Roberto Antiochia, Antonino Cassarà, Giuseppe Montana.

vertici di Cosa Nostra produca l'automatica acquisizione, da parte delle nuove figure apicali, del repertorio di relazioni di potere in uso presso i precedenti reggenti.

La Corte valuta, a questo punto, se Vito Ciancimino abbia potuto operare come un effettivo nuovo intermediario tra l'imputato e la frangia 'corleonese' (considerati i legami dell'ex sindaco di Palermo con Riina e Provenzano). All'esito dell'istruttoria dibattimentale i giudicanti non lo ritengono sufficientemente provato.

In merito a possibili episodi sintomatici delle nuove relazioni di Andreotti con la frangia di Riina, la Corte condivide i medesimi giudizi sostanzialmente negativi del Tribunale sia riguardo il trasferimento di alcuni detenuti siciliani (fra cui appunto vi era Leoluca Bagarella, cognato di Riina e uno dei nuovi vertici di Cosa Nostra) dal carcere di Pianosa a quello di Novara⁵³, sia riguardo l'incontro, nell'agosto del 1985, fra l'imputato e Andrea Manciaracina, pur comprovato anche in questo secondo giudizio di merito.

Discorso a parte merita il supposto incontro fra Andreotti e Riina del settembre 1987. In questo caso la Corte non si limita solo a sostenere che le risultanze dibattimentali non abbiano sufficientemente dimostrato che esso vi sia stato, condividendo con ciò la statuizione del Tribunale; i giudicanti, spingendosi oltre,

⁵³ Il collaboratore di giustizia Gaetano Costa racconta di aver appreso da Leoluca Bagarella (uno dei più temibili vertici di Cosa Nostra all'epoca dell'egemonia 'corleonese'), nei giorni della co-detenzione nel carcere di Pianosa, di un interessamento esplicito da Andreotti e da Lima per consentire il trasferimento di un gruppo di detenuti siciliani dall'istituto penitenziario di Pianosa a quello di Novara. A ridosso delle festività natalizie del 1983, presso il carcere di Pianosa, alcuni detenuti, in procinto di una rivolta, invitarono Gaetano Costa ad aderirvi; questi riferì a Bagarella, che gli consigliò di non attivarsi in tal senso in quanto i detenuti siciliani sarebbero poi dovuti essere trasferiti in un altro istituto penitenziario. Bagarella, allo scopo di rassicurarlo, precisò che si stavano interessando per il trasferimento persone come Salvo Lima, dietro al quale c'era Giulio Andreotti. Costa, persuaso, convinse gli altri detenuti ad attuare soltanto una forma di protesta più blanda, cioè lo 'sciopero della fame'. A distanza di pochi mesi, un blocco di detenuti siciliani, tra cui Costa e Bagarella, vennero effettivamente trasferiti nel carcere di Novara. A fatto avvenuto, Bagarella invitò Costa a comunicare all'esterno dell'ambiente carcerario che a Messina occorreva indirizzare il consenso elettorale verso la DC, e in specie verso la corrente andreottiana, cosa a cui il collaborante non si sottrasse.

La Corte di Appello di Palermo conferma il giudizio negativo del Tribunale che aveva concluso affermando che "non sono stati acquisiti riscontri estrinseci dotati di carattere individualizzante": in buona sostanza, benché si fosse ritenuto che Giulio Andreotti, a quell'epoca Ministro degli Affari Esteri, "avrebbe potuto agevolmente condizionare l'operato dell'Ufficio competente per i trasferimenti dei detenuti avvalendosi non di poteri gerarchici, ma della sua enorme influenza politica", la carenza di riscontri specifici riferibili all'attività dell'imputato impediva, a detta del Tribunale, di ritenere sufficientemente provato il suo personale coinvolgimento.

arrivano a sostenere che, anche ove accertato, esso non sarebbe servito ad affermare la responsabilità penale dell'imputato in quanto la reale portata di quel confronto sarebbe risultata svuotata dalla attività istituzionale antimafia promossa dalla stessa, in quanto tale idonea ad escludere un qualsivoglia elemento di dolo e quindi di volontà da parte di Andreotti di cooperare con il sodalizio. Anche ove ammesso, cioè, l'incontro avrebbe potuto rappresentare una disponibilità solo fittizia di Andreotti verso la nuova reggenza 'corleonese', da intendersi come eventuale forma di soccorso verso Salvo Lima (e forse si ammette anche verso Ignazio Salvo), anziché quale rappresentazione dell'esistenza di nuove e benevoli relazioni delittuose, rispetto alle minacce e alla pressioni che venivano rappresentate a queste personalità da Cosa Nostra nell'ambito delle strategie di condizionamento del maxiprocesso di Palermo.

Queste conclusioni influiscono, di conseguenza, sul capitolo di prova relativo al condizionamento del maxiprocesso; sminuito delle sue premesse logiche (la compattezza elettorale, al momento delle votazioni, di Cosa Nostra in sostegno della corrente andreottiana e l'incontro con Riina del 1987) per i giudici di secondo grado è poi mancata la prova sia della possibilità, per Andreotti, di intervenire su Corrado Carnevale, quale magistrato candidato a presiederne il giudizio di legittimità, sia dell'esistenza di un grado di rapporti tra Andreotti e Carnevale così intimi da consentire all'uno di intraprendere un'azione efficace presso l'altro. Così facendo è confermata la valutazione negativa del Tribunale.

Messo da parte questo corredo fattuale, al netto delle valutazioni critiche intervenute ad opera dei giudicanti, è necessario comprendere sulla base di quali ulteriori ragionamenti la Corte ritenga che Andreotti abbia commesso il reato di associazione per delinquere 'semplice' ma non quello di associazione di tipo mafioso.

Il dispositivo con cui i giudici di secondo grado statuiscono la parziale riforma *in peius* della sentenza appellata impone una riflessione che può muovere da un interrogativo solo all'apparenza banale: come è possibile che la Corte formuli un giudizio di "vera e propria partecipazione del sen. Andreotti" a Cosa Nostra sulla

base di fatti sostanzialmente analoghi a quelli su cui il Tribunale aveva fondato, sia pure in termini dubitativi, il giudizio assolutorio?

Il primo rilievo riguarda, ancora una volta, il *meccanismo probatorio* adoperato nel giudizio: se il Tribunale aveva, non senza critiche, speso un meccanismo di anacronistica somma algebrica delle prove, diretta conseguenza di una lettura ‘atomistica’ dei fatti, la Corte sceglie di fare proprio un procedimento che ripropone, anche se solo parzialmente, quella visione aggregante propugnata dall’Accusa (v. *supra*, par. 3).

Tale ragionamento probatorio ‘per storia complessiva dei fatti’ è però speso in forme *sui generis* dalla Corte: la ‘storia’, vale a dire il *thema probandum*, è infatti spezzata in due parti (le cd. epoche).

Ponendo una cesura all’interno delle risultanze probatorie, i giudicanti aprono, a due diversi apprezzamenti degli addebiti, che sorreggono le due parti del dispositivo: un primo (capo A) informato ad una *valutazione trasversale dei fatti del processo*; un secondo (capo B) legato ad una valutazione ‘atomistica’ degli addebiti, tale per cui, ravvisata la dissociazione dell’imputato da Cosa Nostra, ne è fatta ridiscendere una loro stima unitaria volta a saggiarne la valenza intrinseca.

Proseguendo, deve ulteriormente riconoscersi che il percorso logico-valutativo utilizzato dalla Corte nei confronti dei fatti della prima “epoca” si riconnette, per vero, all’istituto della *prova critica*. Essa permette di valorizzare le caratteristiche fortemente indiziarie dell’apparato probatorio in esame.

Applicando uno schema tipicamente deduttivo, la Corte ritiene, allora, per un certo periodo, dimostrata la partecipazione di Andreotti al sodalizio mafioso – sotto il delitto di associazione per delinquere ‘semplice’ (capo A) – a partire da uno specifico fatto ritenuto provato, l’incontro con Bontate (e altri mafiosi) della primavera del 1980, vera impalcatura dell’intero ragionamento critico. Ricorrendo, esso, come cd. circostanza indiziante, la Corte sembra risalire attraverso un metodo inferenziale prima ad altri fatti secondari (l’incontro con Bontate e altri mafiosi del 1979; l’incontro con Badalamenti a margine del ‘processo Rimi’ del 1978; la vicenda estorsiva a danno di Nardini del 1977); in esito a ciò, per mezzo di altri fatti ritenuti contestualmente provati (il legame dell’imputato con Lima e i cugini Salvo e il

legame di tali ultimi con il gruppo di Bontate e Badalamenti) e dell'ulteriore convincimento così riscosso, i giudicanti risalgono al fatto principale: la partecipazione di Andreotti all'associazione per delinquere.

Tale approccio critico nasconde, in realtà, dell'altro.

I giudicanti di secondo grado riposizionano infatti Andreotti, e non più la sua corrente politica capitanata in Sicilia da Lima, come perno immobile delle relazioni con il sodalizio mafioso e ne fanno ridiscendere le inevitabili conseguenze, in parte già considerate: una versione – ancora una volta – atipica di contributo, cioè la disponibilità di Andreotti a prodigarsi per soddisfare interessi mafiosi intesa come partecipazione a Cosa Nostra.

In questo modo si assiste ad una *riduzione probatoria duplice*: un fatto probatorio, la disponibilità, è trasformato in condotta criminosa, la partecipazione; al contempo si ritiene che la prova degli incontri e delle frequentazioni sia la prova della disponibilità e quindi poi della partecipazione all'ente criminale.

Da questa impostazione penalistica deriva uno spostamento vistoso dell'asse probatorio: centrale nel ragionamento di prova non sono più, a questo punto, gli indizi di una volontaria conversione della corrente politica andreottiana a struttura di servizio della mafia; centrali diventano gli incontri e le frequentazioni di Andreotti con Cosa Nostra. Non a caso nel corso del secondo giudizio di merito risultano provati sufficientemente tre incontri (sebbene attraverso una circolarità della prova) fra Andreotti ed esponenti di vertice di Cosa Nostra.

Ma i giudicanti di secondo grado avvertono poi l'esigenza di radicare un giudizio di responsabilità penale anche su altro rispetto ad una disponibilità, su di un *quid pluris*, che sensibilmente finisce con il dilatare la verifica probatoria: il movente o per meglio dire *i moventi* delle relazioni di Andreotti con Cosa Nostra.

Un'altra grande novità apprestata dalla Corte sta allora proprio in questo: i giudicanti pongono l'appoggio elettorale, prospettato dall'Accusa fin già dalle battute iniziali, come una possibilità priva di significato totalizzante – tanto è vero che essi escludono una esplicita attività di negoziazione in tal senso fra Andreotti e Bontate⁵⁴. Dalla Corte è considerata, semmai, un'altra circostanza di interesse per

⁵⁴ Si legge in motivazione: “[...] anche al di fuori di una esplicita negoziazione di appoggi elettorali”.

l'imputato, ritratta, in particolare, da uno degli episodi ritenuti provati (quello afferente al petroliere Bruno Nardini): l'utilizzo, anche in prospettiva futura, di Cosa Nostra quale 'cinghia di trasmissione' per interventi para-legali, ancorché non immediatamente illeciti.

Resta da capire che tipo di *intraneus* all'associazione per delinquere sia stato, secondo la Corte, Giulio Andreotti.

A tal proposito i giudicanti delineano, in motivazione, diverse possibili forme di contiguità fra esponenti politici ed associazioni di tipo criminali; esse appaiono elaborate per ricomprendere, senza soluzione di continuità, le due forme associative di cui agli artt. 416 e 416 *bis* c.p., vale a dire:

- il soggetto politico organicamente inserito (o formalmente affiliato) nella associazione;
- il soggetto politico non formalmente affiliato.

In riferimento a tale ultima ipotesi la Corte distingue ulteriormente tra:

- il 'quasi affiliato', cioè colui che pone in essere un'attività di cooperazione continuativa e stabile con il sodalizio criminale, equiparabile ad una vera e propria adesione allo stesso, e tale da rivelare la coscienza e volontà di aderirvi (è il caso del 'tirocinante mafioso' che aspira ad entrare nel sodalizio con tutti i crismi);
- l'affiliato '*de facto*', cioè colui che pone in essere "singoli e concreti contributi alla associazione" tali da "arrecare un apporto essenziale alla vita dell'organizzazione in vista del superamento di momenti di particolare difficoltà della stessa", senza che ciò comporti che questi faccia proprie le finalità dell'organizzazione, potendo perseguire scopi propri, purché nella consapevolezza dell'essenziale aiuto prestato all'intero sodalizio.

La condotta di Andreotti è valutata alla stregua di quella di un affiliato non formale. In entrambi i sottotipi della partecipazione non formale si nota come sia il contributo arrecato dall'agente nei confronti dell'organizzazione criminale a radicare la sua condotta associativa; i giudicanti precisano ulteriormente che, in questi casi, la partecipazione è ravvisabile solo fino a quando gli stessi apporti vengano prodotti. In sostanza e a partire da ciò la Corte delinea l'ipotesi, atipica, di

una affiliazione, anziché perpetua, circoscritta temporalmente alla contribuzione del partecipe.

Diversa è poi nei due sottotipi della partecipazione non formale la consistenza dell'elemento soggettivo; infatti se nel caso della 'quasi adesione' i giudicanti si limitano a ribadire la necessità di un dolo specifico, nel caso della partecipazione '*de facto*' essi ragionano dell'evenienza anche di un dolo generico.

La precisazione in merito alla presenza di un necessario apporto contributivo a vantaggio del sodalizio potrebbe indurre ad incasellare entrambi i sottotipi entro un modello di tipo causale; si tratta, in buona sostanza, di quel paradigma che associa il disvalore penalmente rilevante della condotta del partecipe alla realizzazione effettiva di un contributo, minimo ma non insignificante, a beneficio della struttura associativa ed in vista del perseguimento degli scopi del sodalizio.

A dispetto di queste impressioni, si può però notare che nel caso del 'quasi affiliato' il contributo richiesto può essere inteso come fatto concludente rispetto ad un'adesione, in corso, la quale trova in esso rispondenza. Per questo motivo, anziché ragionarsi di una apprezzabile causalità, sembra anteporsi un ragionamento di inquadramento organizzativo dell'agente di cui proprio la condotta sarebbe prova: l'adesione, quando perfezionatasi, potrebbe intendersi come fatto dotato *ex se* di rilevanza causale in quanto capace di accrescere l'apparato di potere dell'ente. Il disvalore della condotta associativa si riassumerebbe nella condotta di affiliazione, nelle forme di modello organizzatorio.

Nel caso dell'affiliato '*de facto*', invece, il significato causale dell'apporto dell'agente rispetto alla vita del sodalizio assume una dimensione decisiva, nei modi (questa volta senza ombra di dubbio) di un modello causale.

Si può sostenere che la condotta di Andreotti sia stata trattata proprio come quella di un partecipe 'de facto': non resta che cercare di capire in cosa consista il suo contributo causale realizzato a vantaggio di Cosa Nostra.

A questo proposito la Corte fa riferimento: alla 'prosopopea' mostrata da Bontate (peraltro avvertita come fastidiosa dai suoi avversari interni al sodalizio mafioso) nel parlare delle sue amichevoli relazioni con Andreotti; al senso di potere e prestigio ingenerato da quelle relazioni nei *boss* vicini ad Andreotti; al senso di

impunità proveniente da quella massima protezione politica; allo stato di condizionamento ingenerato in vari collaboratori di giustizia, i quali – pur dopo essersi dissociati da Cosa Nostra ed averne rivelato la struttura e le attività delittuose – si astenevano a lungo dal riferire fatti e circostanze concernenti Cosa Nostra ed esponenti politici, tra i quali appunto Andreotti, per il timore di poter subire pericolose conseguenze.

La Corte sceglie cioè di convalidare una nozione di contributo causale tutta in senso psicologico. Il disvalore della condotta di Andreotti è radicato attorno ad una lettura ‘mentale’ del rafforzamento dell’associazione mafiosa, inteso come crescita del senso di superiorità, sicurezza e impunità e della capacità di intimidazione.

Può ritenersi, a questo punto, che alcune delle caratteristiche delineate in riferimento alla ipotesi della affiliazione non formale (la sua circoscrivibilità nel tempo; le caratteristiche dell’elemento soggettivo⁵⁵; il suo meccanismo probatorio ancorato alla verifica di un persistente apporto contributivo) e in specie al caso della partecipazione ‘*de facto*’, diano motivo di credere che tale tipologia sia, in buona sostanza, un espediente impiegato dalla Corte per *superare* l’alternativa fra partecipazione e concorso esterno nell’associazione per delinquere (l’istituto del concorso esterno, non a caso, non compare mai nel ragionamento motivazionale di secondo grado se non in presenza di un evidente *lapsus calami* a proposito della valutazione dell’incontro fra Andreotti e Andrea Manciaracina).

Tale assunto apre a ragionamenti in merito ad un possibile inquadramento della condotta di Andreotti, anziché quale quella di un *intraneus* a Cosa Nostra – nella forma promossa dall’Accusa e poi considerata dalla Corte –, alla stregua di quella di un concorrente esterno.

Una simile valutazione è avvalorata dalla presenza di elementi di affinità tra il paradigma *applicativo* del concorso esterno nel reato associativo speso in occasione

⁵⁵ Quanto alla spendibilità di un elemento di dolo generico in riferimento alla condotta di un concorrente esterno nel delitto associativo si veda Cass. Pen., Sez. Un., 27 settembre 1995, Mannino, in “Riv. pen.”, 1996, pp. 33 ss., ove veniva affermato che in materia di dolo, ai fini del concorrente esterno, non si richiede il dolo specifico proprio del partecipe ma “quello *generico* consistente nella coscienza e volontà di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopi dell’associazione”.

della ‘sentenza Carnevale’ del 2002⁵⁶ e quello del partecipe ‘*de facto*’ adoperato nella vicenda giudiziaria in commento.

Si potrebbe infatti sostenere che i due modelli, quello del partecipe ‘*de facto*’ elaborato dalla Corte di Appello di Palermo in seno al processo Andreotti e quello del concorso esterno utilizzato in Carnevale, risultino essere, nella *versione applicativa* dei due giudizi, dotati di elementi di stretta affinità⁵⁷.

In entrambi i casi si fa riferimento ad una condotta genericamente solidale dell'imputato (cioè una disponibilità) nei confronti di un'associazione di tipo mafioso (Cosa Nostra), cui è assegnato il valore di un contributo agevolativo per la stessa, in quanto comportamento *ex ante* idoneo a rafforzare il sodalizio (per le caratteristiche di chi le presta, la situazione in cui versa il sodalizio, il momento storico contingente).

In entrambi i casi è fatta poi propria una nozione di rafforzamento in senso psicologico (da intendersi nei modi già detti precedentemente) dell'ente criminale.

A ben guardare è possibile ragionare di una affinità (e potrebbe non essere un caso) anche interna ai due procedimenti penali: nel processo Andreotti come nel processo Carnevale (in un certo senso – come si è detto – germinato in seno al giudizio avverso Andreotti) viene rimproverata una vicinanza che si argomenta essere *ex se* rafforzativa del sodalizio per la caratura del personaggio che la esprime, posto al vertice, in un caso, di una corrente politica di potere (Andreotti) e nell'altro di un organo giudiziario (Carnevale).

Queste valutazioni complessive non appaiono eliminabili dal giudizio di intervenuta *prescrizione* del reato, commesso, di associazione per delinquere ‘semplice’; non

⁵⁶ Per ciò che riguarda l'impostazione *teorica*, si legge nella sentenza che “assume la qualità di concorrente esterno nel reato di associazione di tipo mafioso la persona che, priva *dell'affectio societatis* e non essendo inserita nella struttura organizzativa dell'associazione, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, purchè questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. [...] Dovrà valutarsi esclusivamente se la pluralità o unica attività posta in essere, per il grado di certezza e specificità che la distingue e per la rilevanza causale che esprime, possa ritenersi *idonea* a conseguire il risultato”. Quanto all'elemento soggettivo, le Sezioni Unite affermavano la necessità, altresì, di un “dolo diretto” del concorrente nella misura in cui era detto che “il concorrente esterno è tale quando, pur esterno all'associazione, della quale non intende far parte, apporti un contributo che ‘sa’ e ‘vuole’ sia *diretto* alla realizzazione, magari anche parziale, del programma criminoso del sodalizio”.

⁵⁷ Nel senso di una sovrapposibilità fra i due modelli si veda Angela Corvi, *op. cit.*, p. 281.

essendo stata raggiunta prova della piena innocenza dell'imputato, la prescrizione non ha escluso, automaticamente (ex art. 129 c. 2 c.p.p.)⁵⁸, neppure la valutazione giuridica della condotta dell'imputato, di cui appare, pertanto, storica traccia nella motivazione decisoria.

In sostanza, al di là del risultato sanzionatorio concreto, *non* può e non deve intendersi la prescrizione del reato di associazione per delinquere 'semplice' quale *sinonimo* di *assoluzione* dallo stesso.

La verifica sull'intervenuta prescrizione si presta semmai a completare il giudizio analitico del verdetto di parziale responsabilità penale contenuto all'interno del dispositivo di secondo grado.

È bene considerare come la prescrizione sia *frutto di specifici ragionamenti messi in atto dalla Corte*, sia per ciò che riguarda il computo del periodo prescrittivo (ci si riferisce, in specie, alle valutazioni connesse ad una particolare circostanza aggravante contestata dall'Accusa ma non riconosciuta⁵⁹ dalla Corte e, all'opposto, alle cd. circostanze attenuanti generiche⁶⁰ concesse dai giudicanti di secondo grado) sia per quanto attiene al *dies a quo* della prescrizione. A questo proposito, infatti, la scelta di considerare il secondo incontro fra Andreotti, Bontate e altri mafiosi della primavera del 1980 quale momento di rottura del *pactum sceleris* con Cosa Nostra produce l'inevitabile decorrenza del termine prescrittivo nelle forme imposte dall'art. 158 c.p.⁶¹; così facendo, anche nella formulazione più estrema, pari a 22 anni e 6 mesi⁶², del termine prescrittivo (che pure qui non ricorre per ragioni connesse,

⁵⁸ "Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta".

⁵⁹ Ci si riferisce, in specie, all'aumento di pena di cui all'art. 416 c. 4 c.p.: la circostanza aggravante qui prevista (la cd. scorreria in armi) si ritiene essere stata "formalmente allegata ma non ritualmente contestata".

⁶⁰ Ex art. 62 bis c.p. (a cui si rinvia) i giudicanti ravvisano nel "composto contegno processuale dell'imputato", nella sua "età avanzata", nei "rilevantissimi servizi prestati al Paese nel corso della sua lunga carriera politica" e nelle "indubitabili benemerienze che gli vanno riconosciute in specifica relazione alla lotta alla mafia promossa dagli ultimi gabinetti da lui presieduti – segno di una sorta di intento di *rimediare* agli errori passati – imprescindibili situazioni di sconto di pena".

⁶¹ "Il termine della prescrizione decorre [...] per il reato permanente *dal giorno in cui è cessata la permanenza*".

⁶² Ragionando sulla base della disciplina processuale vigente all'epoca il termine prescrittivo è così calcolabile: art. 416 c.p., c. 2, pena base = da 1 a 5 anni di reclusione; pena massima risultante in base alle circostanze contestate ex c. 4 e 5 art. 416 c.p. = 20 anni di reclusione; fascia di prescrizione

ancora una volta, alle valutazioni sulle circostanze di pena), il reato di associazione per delinquere 'semplice' sarebbe risultato prescritto nel dicembre del 2002.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo vengono proposti due ricorsi per Cassazione: uno da parte della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo, l'altro da parte della Difesa dell'imputato.

5.3 La sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione⁶³

Il giudizio di Cassazione pone la parola fine al processo Andreotti, da qui in poi destinato a sopravvivere come fatto compiuto di rilevanza giuridica, storica, politica, e sociologica.

I giudici della Seconda Sezione Penale di Cassazione confermano, in sostanza, l'impianto logico-probatorio del giudizio d'appello e la sua correlata parte motivazionale disponendo il rigetto dei ricorsi presentati.

Ai fini della presente analisi, è possibile scorgere, nella fase di legittimità, due interessi: il primo, storico, riguarda la conclusione del processo e il definitivo assestamento della ricostruzione fattuale da esso fornita (per la quale si rinvia a quanto già detto precedentemente); il secondo, giuridico, riguarda le posizioni concettuali relative ai reati contestati che hanno assistito la decisione dei giudicanti. A questo ultimo proposito si nota come, per la terza volta, l'organo giudicante delinea una nozione di partecipazione ai reati associativi di cui agli artt. 416 e 416 *bis* c.p. diversa da quella fornita nel grado di giudizio precedente.

Il Collegio distingue, all'interno delle proprie linee guida in diritto, fra due casi: quello della partecipazione nell'associazione di tipo mafioso e quello della partecipazione nell'associazione per delinquere 'semplice'.

Per il primo caso i supremi giudici adottano una nozione di partecipe unica e generale, tesa a sintetizzare, in un unico involucro, i due modelli di pratica giurisprudenziale di tipo causale e organizzatorio. È recepito, in buona sostanza, un

applicabile = la quarta (prescrizione in 15 anni); 15 anni + maggiorazione fino alla metà ex art. 160 c. 3 c.p. = 22 anni e 6 mesi.

⁶³ Cass. Pen., Sez. II, 15 ottobre 2004, Andreotti, in "Foro it.", 2006, vol. 129, n. 2, pp. 115 ss.

modello di partecipazione all'associazione per delinquere di tipo misto. In questi termini il Collegio individua quali elementi essenziali della condotta associativa: l'inserimento organico dell'agente all'interno della consorteria criminale, con annessa accettazione, anche evidente *per facta concludentia*, da parte dell'ente; un contributo causale realizzato dall'agente a beneficio dell'associazione (elemento oggettivo); una condivisione del programma criminoso e delle relative metodiche alla stregua di un dolo specifico (elemento soggettivo).

Per quel che riguarda l'associazione per delinquere 'semplice', il Collegio specifica invece come la condotta, in senso oggettivo, si ritenga perfezionata in presenza di una qualsiasi azione, con qualsiasi modalità eseguita, purché causale, anche solo in termini prognostici, rispetto alla situazione di pericolo tipica (la sussistenza ed operatività del sodalizio in quanto idonea a violare l'ordine pubblico o gli altri beni giuridici tutelati dalle previsioni legislative la cui violazione avviene attraverso la realizzazione del programma criminoso). È poi ribadita, anche per questo secondo caso, la necessaria presenza di un dolo specifico, inteso come la consapevolezza e la volontà da parte dell'agente di associarsi con lo scopo di contribuire alla realizzazione del programma dell'associazione.

Alla luce di queste scelte teorico-dogmatiche, è in buona sostanza possibile concludere che i supremi giudici convalidino le conclusioni dei giudicanti di secondo grado *valorizzando due differenti moduli interpretativi* in uso rispettivamente per i reati di cui agli artt. 416 e 416 *bis* c.p.

Così, con riferimento al delitto di associazione per delinquere 'semplice', il Collegio sperimenta una formula di verifica della causalità della condotta di Andreotti rispetto al rafforzamento del sodalizio mafioso in termini meramente prognostici (o *ex ante*), secondo lo schema tipico della verifica di idoneità o causabilità. In tal senso il Collegio fa suo lo stesso disvalore – la nozione di contribuzione causale tutta in senso psicologico – attribuito dai giudici d'appello ai fatti ritenuti provati a carico di Andreotti (i rapporti con Salvo Lima e i cugini Salvo; la 'vicenda Nardini'; gli incontri con i *boss* mafiosi; il tragico epilogo della 'vicenda Mattarella'; la sua disponibilità ad

ascoltare le richieste dei mafiosi senza vincolo di subordinazione), al di fuori di un puntuale ragionamento controfattuale⁶⁴.

Con riguardo al delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p., invece, il Collegio si limita a formulare i propri apprezzamenti dogmatici senza poi procedere ad una loro reale applicazione rispetto alle condotte contestate. In questo senso i supremi giudici non provvedono a ricercare né i termini di un inserimento organico di Andreotti nel sodalizio mafioso né la prova di un suo contributo causale realizzato a beneficio dell'associazione, limitandosi a ritenere non censurabile il repertorio motivazionale elaborato dai giudici di secondo grado in giustificazione della dissociazione dell'imputato da Cosa Nostra a partire dalla primavera del 1980.

A partire da queste valutazioni anche la Corte di Cassazione condivide le conclusioni fatte proprie dalla Corte d'Appello di Palermo: Andreotti ha commesso il reato di associazione per delinquere 'semplice' sebbene questo, alla data del giudizio, è risultato prescritto, ma non ha commesso il reato di associazione di tipo mafioso, da cui come tale risulta assolto secondo la formula di diritto contenuta all'interno dell'art. 530 c. 2 c.p.p.

Anche secondo i supremi giudici, in conclusione, Andreotti è stato un associato di Cosa Nostra fino alla primavera del 1980, momento a far data dal quale ha inteso dissociarsi dal sodalizio arrivando financo a promuovere, all'interno degli ultimi gabinetti (1989-1992) da lui presieduti in qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, provvedimenti normativi di contrasto alla criminalità mafiosa.

⁶⁴ Se, per esempio, si considera la 'prosopopea' di Bontate come indizio del rafforzamento del suo gruppo, per dimostrare l'effettivo consolidamento si sarebbe potuto provare quanto la disponibilità palesata di Andreotti avesse incrementato, all'interno del sodalizio, la forza di Bontate a discapito degli altri mafiosi estranei a quel legame e come il declino di quel gruppo, coinciso con l'ascesa dei 'corleonesi', fosse dipeso dalla dissociazione di Andreotti. O, ancora, se a partire dalla quella disponibilità fosse conseguita una crescita numerica più consistente delle adesioni al sodalizio. In questo senso si veda Angela Corvi, *op. cit.*, p. 280.

5. Conclusioni

Il processo Andreotti suggerisce, a questo punto, alcune riflessioni conclusive.

In primo luogo, è emerso con evidenza che nel caso in cui un processo concerna fatti articolati e complessi, interpretabili attraverso vari filtri esegetici (da quello penalistico a quello sociologico, da quello storico a quello politico), l'esito della vicenda giudiziaria non può affatto dirsi scontato: lo sforzo di condensare tali fatti entro una specifica fattispecie di reato può infatti risultare troppo grande rispetto ad uno strumento – l'analisi penalistica – per certi versi fragile. Così nel processo Andreotti è stato possibile che di fronte ad un nucleo di fatti pressoché omogeneo i giudici abbiano espresso valutazioni differenti che hanno prodotto formule decisorie in parte eterogenee.

In secondo luogo, ripercorrendo i tre gradi di giudizio del processo Andreotti, è stato possibile verificare quanto possa essere caotica, disordinata e fragile la prassi applicativa di alcuni strumenti normativi di contrasto alla criminalità organizzata (nel caso di specie, quelli predisposti con gli artt. 416 e 416 *bis* c.p.), continuamente sottoposti a condizionamenti derivanti da scelte politico-criminali altalenanti, influenze socio-culturali mutevoli e orientamenti dottrinali molteplici.

In terzo luogo, ci si potrebbe chiedere, in chiave critico-ricostruttiva – ma con la dovuta umiltà imposta dalle competenze *in fieri* di chi scrive e dal massimo rispetto per chi ha condotto il processo –, se la scelta di qualificare la condotta di Andreotti in termini di partecipazione, anziché di concorso esterno, nei due delitti di cui agli artt. 416 e 416 *bis* c.p. sia stata davvero la più aderente ai fatti emersi nel corso del processo.

La portata, anche simbolica, di trattare Andreotti come un *intraneus* ad un sodalizio di tipo mafioso – si è dimostrato nella presente analisi – risulta attutita e sorretta dalla possibilità offerta dalla giurisprudenza di considerare come partecipe di Cosa Nostra non necessariamente l'affiliato formale (e perciò il cd. *punciutu o combinato*), bensì anche chi si comporti come un associato per *facta concludentia*, vale a dire l'affiliato non formale (v. *supra*, par. 3).

Cionondimeno si è constatato che a partire dalle conclusioni tratte dalla Corte di Appello di Palermo, poi confermate dal giudizio di Cassazione, è possibile scorgere

una sostanziale linea di continuità fra la nozione di partecipe *'de facto'* con cui i giudicanti inquadrano la condotta di Giulio Andreotti e il paradigma *applicativo* del concorso esterno nel reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. speso, dalle Sezioni Unite penali, in Carnevale (v. *supra*, par. 4.2).

Queste valutazioni, più che ad immaginare, in considerazione del diverso trattamento processuale apprestato (v. *supra*, par. 3), i possibili ed alternativi scenari sanzionatori del processo Andreotti ove si fosse preferita la *forma criminis* del concorso esterno, fanno perciò riflettere in merito a quanto possa diventare labile il confine fra le due diverse forme di compartecipazione al crimine organizzato specialmente laddove alla base dell'esercizio dell'azione penale si collochi la condotta collusiva di un soggetto politico nei confronti di un'organizzazione di tipo mafioso. Situazioni come queste, deputate, in via ricorrente, ad elevare ad autonoma incriminazione forme di 'sostegno' atipiche (in considerazione dei vari e molteplici modi in cui un soggetto politico può contribuire ad un sodalizio di tipo mafioso), non possono che imporre uno sforzo di contemperamento fra due esigenze: una di politica costituzionale, e cioè quella di selezionare le condotte degne di sanzione penale esclusivamente in presenza di una adeguata giustificazione sostanziale e perciò nel rispetto dei principi di tassatività e necessaria determinatezza della fattispecie; una di politica criminale, e cioè quella di non lasciare impunte pericolose condotte di sostegno per l'organizzazione pur comunque ricorrenti in una versione atipica.

Verosimilmente è proprio la delicatezza di un simile punto di equilibrio a rappresentare quella criticità in grado di produrre esiti processuali incerti.

Ma al di là del caso di specie i rischi penalistici, sapientemente sottolineati da una certa dottrina⁶⁵, relativi ad una simile convergenza fra i due modelli di compartecipazione al crimine organizzato sono poi ulteriormente delineabili.

E' evidente, infatti, come tale sovrapposizione rischi di far smarrire il significato criminologico della distinzione fra i due tipi di condotta: il *partecipe* è (o dovrebbe essere) *intransigens* al sodalizio, chiamato a sottostare a oneri (la subordinazione cieca e senza limiti alle regole del sodalizio; la piena messa a disposizione della

⁶⁵ Si veda Angela Corvi, *op. cit.*, pp. 281 ss.

propria persona alla causa criminale; l'inserimento perpetuo nella struttura) ma al contempo destinato a godere di talune prerogative (l'accesso a notizie riservatissime; la conoscenza diretta di altri partecipi; le aspettative in termini solidaristici); per contro, il *concorrente* è (o dovrebbe essere) l'*extraneus*, chi cioè si colloca ai margini del sodalizio, senza un reale senso di appartenenza allo stesso, mentre pone in essere condotte funzionalmente estemporanee, utili tanto all'ente criminale quanto a se stesso.

In quarto e ultimo luogo, il fatto che, nel dibattito pubblico, del dispositivo a due facce della sentenza della Corte di Appello di Palermo, poi confermato dalla sentenza di Cassazione, si sia soliti considerare solo una parte, e cioè la seconda (quella riferita al capo B, vale a dire l'*assoluzione*, ai sensi dell'art. 530 c. 2 c.p.p., di Andreotti dal reato di cui all'art. 416 *bis* c.p.), trascurando invece la prima (quella riferita al capo A, vale a dire la statuizione di *non doversi procedere* nei confronti di Andreotti in ordine al reato di cui all'art. 416 c.p., *commesso* fino alla primavera del 1980, per essere lo stesso reato estinto per *prescrizione*) sembra, invece, andare ben oltre il campo della presente indagine penalistica, confermando il carattere assolutamente *sui generis* di questo processo dalle molteplici trame.